

**IL MANCATO ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL GOVERNO E L'IMPATTO SULLE RISPETTIVE FONTI DI PREVISIONE\***

**COSTANZA MASCIOTTA\*\***

**Sommario**

1. L'attuazione della fonte primaria mediante l'esercizio della potestà regolamentare: inquadramento giuridico, oggetto e metodo dell'indagine. – 2. Cosa significa “attuare” una fonte di previsione: definizione teorico-generale delle nozioni di “attuazione” e “inattuazione” delle fonti primarie. – 3. Il primo dato da analizzare: la delega “taglia inattuazione”. – 4. Analisi di due casi paradigmatici: l'attuazione del “Jobs Act” e dello “Sblocca Italia”. – 5. Le ripercussioni del mancato esercizio della potestà regolamentare sulla fonte di previsione. – 6. Reiterare l'operazione “taglia inattuazione” è un'opzione utile? – 7. Considerazioni conclusive.

**Suggerimento di citazione**

C. MASCIOTTA, *Il mancato esercizio della potestà regolamentare del Governo e l'impatto sulle rispettive fonti di previsione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2019. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta al seminario “I poteri normativi del Governo”, organizzato dalla *Rivista* e svoltosi a Firenze il 4 aprile 2019.

\*\* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze.  
Contatto: [costanza.masciotta@unifi.it](mailto:costanza.masciotta@unifi.it).

### **1. L'attuazione della fonte primaria mediante l'esercizio della potestà regolamentare: inquadramento giuridico, oggetto e metodo dell'indagine**

Tra le tendenze che contraddistinguono l'attuale sistema delle fonti del diritto nell'ordinamento giuridico nazionale vi è la previsione di numerosi rinvii nella fonte primaria a successivi provvedimenti di attuazione dell'esecutivo: in tal modo molte riforme legislative sono «proclamate»<sup>1</sup>, ma rischiano di rimanere sulla carta, poiché il loro concreto funzionamento dipende dalla successiva adozione di fonti secondarie<sup>2</sup>.

Come sottolinea anche il rapporto OCSE *Getting skills right: Italy*<sup>3</sup> del 2017 quello dell'attuazione delle grandi riforme legislative è un problema cogente in Italia, soprattutto in riferimento ai recenti interventi in ambito educativo e nel mercato del lavoro.

Se ormai da tempo il dibattito scientifico è polarizzato sulla crescita esponenziale della normazione primaria del Governo, meno indagato è il ruolo dell'esecutivo nella fase di attuazione della fonte primaria statale, sia essa una legge ordinaria o un atto avente forza di legge.

Allo stato attuale non esistono, infatti, documenti che diano conto in modo puntuale del mancato esercizio della potestà regolamentare del Governo là dove la fonte primaria contenga un espresso rinvio ad essa.

L'Ufficio per il programma di Governo<sup>4</sup> che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito soltanto i provvedimenti attuativi adottati dall'esecutivo in riferimento ad ambiti considerati di interesse per la realizzazione del proprio programma, mentre non fornisce alcuna informazione sullo stato di attuazione di fonti primarie non rientranti negli obiettivi essenziali dell'esecutivo<sup>5</sup>. L'attività dell'Ufficio ha, inoltre, avuto carattere "intermittente", poiché dal luglio 2018 si è dovuto attendere fino al febbraio 2019 per avere dati aggiornati.

<sup>1</sup> Come sottolinea R. BIN, *Effettività*, in G. DI COSIMO, L. LANZALACO (a cura di), *Riscoprire la sfera pubblica*, Ati editore, Brescia, 20123, p. 65: l'ordinamento giuridico italiano è pieno di annunci sotto forma di leggi che si risolvono in «complesse cattedrali normative (leggi il cui funzionamento è condizionato da un numero di difficilmente calcolabile di decreti legislativi e regolamenti di attuazione) che portano alla fine a risultati modestissimi»

<sup>2</sup> Forti critiche rispetto all'impiego frequente delle cd. «norme manifesto» è espresso nella *Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa della Commissione parlamentare per la semplificazione*, del 31 marzo 2014, consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it), p. 37.

<sup>3</sup> OECD, *Getting skills right: Italy*, Getting skills right, OECD Publishing, Paris, 2017, p. 11.

<sup>4</sup> Cfr. [www.programmagoverno.gov.it](http://www.programmagoverno.gov.it). Il sito è stato creato nel 2012 dal governo Monti. Si sono rivelati particolarmente utili per la ricerca anche i dati elaborati da Openpolis, [www.openpolis.it](http://www.openpolis.it).

<sup>5</sup> A tal riguardo nel report dell'Ufficio per il programma di governo aggiornato all'8 luglio 2018 nella materia del Jobs Act era considerata solo l'attuazione dei decreti legislativi nn. 81 e 151 del 2015. Nel report aggiornato al 28 febbraio 2019 si considerano i decreti legislativi nn. 22, 81, 148, 149, 150, 151 del 2015, mentre si continua a non considerare l'attuazione dei decreti legislativi nn. 23 e 80 del 2015.

Il rapporto tra fonti primarie e provvedimenti attuativi è, invece, un ambito sul quale occorre riflettere, perché idoneo a incidere sul sistema delle fonti del diritto e, nondimeno, sulla forma di governo, con particolare riguardo ai rapporti tra Parlamento ed esecutivo.

Oggetto di indagine nel presente contributo è, pertanto, il processo di attuazione di una legge o atto avente forza di legge statale che per dispiegare i propri effetti necessita di una o più fonti secondarie di attuazione.

A tal riguardo è bene precisare che una fonte primaria non è di per sé integralmente *self-executing* o non *self-executing*: ogni legge o atto avente forza di legge include generalmente sia disposizioni “auto-applicative” sia disposizioni che necessitano di attuazione mediante atto secondario.

Secondo l’insegnamento promanante dal diritto dell’Unione europea, infatti, l’immediata applicazione è caratteristica delle norme e non della fonte che le prevede.

L’indagine si sofferma proprio su tale profilo, ovvero sull’analisi di quelle disposizioni della fonte primaria contenenti una disciplina “in potenza” che per produrre i loro effetti necessitano di essere attuate mediante l’adozione di successivi atti secondari<sup>6</sup>.

A tal riguardo occorre precisare che la fonte primaria *esistente*, ma non ancora attuata da un provvedimento secondario, non è in sé “inefficace”, poiché «produce – già prima che venga pubblicato il suo regolamento esecutivo – un ventaglio di effetti giuridicamente apprezzabili», primi fra tutti la forza di legge passiva verso atti secondari contrastanti<sup>7</sup>, l’apertura di competenza nei confronti del Governo per l’esercizio della potestà regolamentare<sup>8</sup> e la creazione di un vincolo interpretativo per l’operatore giuridico<sup>9</sup>.

Quando una fonte primaria è in attesa di essere attuata si verifica, però, uno iato tra vigenza ed efficacia, poiché essa è pienamente in vigore, ma a

<sup>6</sup> Per una generale ricostruzione del rapporto tra fonti primarie e secondarie cfr. G. AMATO, *Rapporti fra norme primarie e secondarie*, Giuffrè, Milano, 1962 e L. CARLASSARRE, *Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità*, Cedam, Padova, 1966. Rievoca la dottrina aristotelica che distingue la potenza e dall’atto, contenuta nella *Metafisica*, F. BIONDI DAL MONTE, *Dopo la legge*, Editoriale Scientifica, 2018, p. 11.

<sup>7</sup> M. AINIS, *L’entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi d’una garanzia costituzionale: la vacatio legis*, Cedam, Padova, 1986, p. 167.

<sup>8</sup> Cfr. G. AMATO, *Rapporti fra norme primarie e norme secondarie. Aspetti problematici*, cit., p. 186, nt. 20.

<sup>9</sup> Secondo G. D’ALESSANDRO, *La nullità della legge*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, p. 210, «di per sé l’esistenza esprime un’efficacia soltanto *potenziale* che, nel caso della legge, ha bisogno di *ulteriori elementi estrinseci* per realizzare i suoi *effetti tipici finali*. Difatti, alla legge, approvata e promulgata può essere immediatamente riconosciuta un’efficacia *prodromica*, come accade, ad esempio per la determinazione del *dies a quo* dell’abrogazione normativa, ma non certo l’efficacia *definitiva* correlativa allo *schema legale tipico* previsto dalla Costituzione» (corsivi dell’Autore).

causa della mancata adozione di provvedimenti attuativi non è pienamente operativa in concreto.

Occorre, pertanto, inquadrare preliminarmente il fenomeno dell'“attuazione” delle fonti primarie statali nella teoria generale del diritto e nel sistema delle fonti, per poi condurre un'analisi empirica sui provvedimenti secondari eventualmente adottati dall'esecutivo nell'ambito di alcune riforme legislative cardine delle scorse legislature.

Il periodo di riferimento dell'indagine è la XVII legislatura<sup>10</sup>, non la XVIII, poiché ogni procedimento di attuazione necessita di un arco temporale minimo, “fisiologico” che consenta all'organo competente di ponderare adeguatamente le modalità con le quali intervenire.

Alcune statistiche possono soccorrere per capire la portata e, quindi, l'importanza, dell'oggetto di questa indagine: basti pensare che durante il Governo Renzi su 840 provvedimenti attuativi richiesti in fonti primarie<sup>11</sup> ne sono stati adottati 589, mentre 251 sono rimasti da adottare: il tasso di inattuazione è stato pari al 29,88%.

Con il governo Gentiloni lo stato di inattuazione delle fonti primarie si è attestato al 69,15%<sup>12</sup>: su 564 provvedimenti attuativi previsti in fonti primarie, soltanto 174 sono stati adottati, mentre 390 sono rimasti da adottare: il tasso di inattuazione è, quindi, cresciuto notevolmente.

Il Governo Conte ha, pertanto, “ereditato” da due dei tre Governi della scorsa legislatura ben 641 provvedimenti secondari ancora da adottare, 251 risalenti al Governo Renzi e 390 a quello Gentiloni.

Al di là dei numeri, a far ulteriormente riflettere è anche la tipologia di fonti primarie parzialmente inattuate: prime fra tutti le leggi di bilancio che per loro stessa natura richiedono un elevato numero di provvedimenti secondari di attuazione. La legge di bilancio del 2015 (Governo Renzi) necessita ancora di 14 decreti attuativi su 85 previsti, quella del 2016 (Governo Renzi) necessita di 23 provvedimenti attuativi su 125 richiesti, quella del 2017 (Governo Renzi) 21 su 77 e, infine, la legge di bilancio del 2018 (Governo Gentiloni) necessita ancora di 97 provvedimenti attuativi su 149 richiesti.

<sup>10</sup> Nell'ambito della XVII legislatura, come noto, si sono susseguiti tre diversi Governi: Governo Letta (28 aprile 2013-22 febbraio 2014), Renzi (22 febbraio 2014- 12 dicembre 2016), Gentiloni (12 dicembre 2016- 1 giugno 2018). La XVIII legislatura, invece, ha avuto inizio il 23 marzo 2018 e non è stata oggetto di indagine in questa sede, proprio perchè non è trascorso un tempo sufficientemente ampio per valutare l'esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo.

<sup>11</sup> Si trattava di leggi e decreti legislativi adottati dallo stesso Governo Renzi.

<sup>12</sup> I dati ivi riportati sono tratti dall'Ufficio per il programma di governo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., [www.programmagoverno.gov.it](http://www.programmagoverno.gov.it).

Nel complesso, per il Governo Conte si tratta di un'“eredità” di 155 provvedimenti secondari ancora da adottare per portare a compimento le previsioni delle leggi di bilancio 2015, 2016, 2017, 2018.

A ciò si aggiunga che tra le altre fonti primarie ancora parzialmente inattuate vi sono numerosi decreti-legge<sup>13</sup>, nonostante l'art. 15, legge n. 400/1988 prescriva che tali fonti debbano contenere «misure di immediata applicazione»<sup>14</sup>, proprio perché adottate in «casi straordinari di necessità e urgenza» *ex art. 77 Cost.*

Per quanto attiene al metodo della indagine, occorre partire dall'analisi del dato testuale della fonte primaria per individuare i singoli rinvii alla potestà regolamentare del Governo o dei singoli Ministri e poi verificare in concreto, con l'ausilio delle banche dati, l'eventuale adozione del provvedimento di attuazione richiesto.

L'oggetto della analisi empirica è costituito da due riforme centrali della XVII legislatura, ossia la riforma del mercato del lavoro, il cd. “*Jobs Act*” e il decreto-legge cd. “Sblocca Italia”<sup>15</sup>.

L'obiettivo perseguito consta nel verificare la natura del mancato esercizio della potestà regolamentare, capirne i motivi e individuare le ripercussioni rispetto alla fonte primaria di previsione.

Questa delimitazione *ratione materiae* è giustificata da molteplici ragioni: innanzitutto, si tratta di due riforme molto complesse della XVII legislatura, “riforme chiave”, rispetto alle quali è trascorso un tempo sufficientemente ampio per valutare lo stato di attuazione regolamentare.

La legge n. 183/2014<sup>16</sup> ha conferito cinque ampie deleghe legislative al Governo in fondamentali ambiti del mercato del lavoro: ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive, semplificazione degli

<sup>13</sup> Cfr. sotto il Governo Renzi il decreto-legge sblocca Italia, su cui vd. *Infra*, § 3 e il “decreto banche”, con 4 provvedimenti ancora oggi da adottare su 7 richiesti. Per l'esecutivo Gentiloni abbiamo, tra gli altri, il ddl concorrenza, ancora 8 provvedimenti attuativi da adottare su 13, e il decreto fiscale con 11 provvedimenti ancora da adottare su 19 previsti.

<sup>14</sup> Spesso i decreti-legge costituiscono il fondamento del potere regolamentare del Governo, non soltanto per l'adozione di regolamenti di esecuzione o di integrazione, ma anche per la delegificazione in alcune materie. Rilievi critici sul punto sono mossi da M. DELLA MORTE, *Il potere regolamentare tra sistematica ed effettività: tendenze e prospettive*, in *Federalismi.it*, n. 2/2017.

<sup>15</sup> Cfr. d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive».

<sup>16</sup> Legge n. 183/2014 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

adempimenti in materia di lavoro, contratto di lavoro a tutele crescenti, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e lavoro<sup>17</sup>.

Appare, quindi, evidente la molteplicità ed eterogeneità degli oggetti della delega<sup>18</sup>, cui la legge n. 183/2014 combina la previsione di principi e criteri direttivi molto ampi e, talvolta, generici<sup>19</sup>: basti pensare alla delega relativa alla modifica del reintegro per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, nella quale mancano criteri specifici con particolare riguardo alla eventuale distinzione tra licenziamento individuale e collettivo<sup>20</sup>.

A ciò si aggiunga che ognuno di questi ambiti materiali oggetto della delega incide considerevolmente su diritti costituzionalmente tutelati della persona, pertanto, la combinazione di questi elementi rende l'indagine particolarmente interessante dal punto di vista del costituzionalista.

Anche nel decreto "Sblocca Italia" i rinvii a provvedimenti di attuazione dell'esecutivo hanno interessato materie eterogenee: in alcuni casi si è demandato alla fonte secondaria la distribuzione concreta di risorse economico-finanziarie stanziata nel decreto-legge, in altri casi l'approvazione di atti presupposti<sup>21</sup>, in altri ancora, infine, si è attribuito alla fonte secondaria il compito di disciplinare in via generale ampi ambiti materiali (i.e. stabilire requisiti soggettivi, criteri e modalità per l'erogazione del contributo delle

<sup>17</sup> A commento della ampia riforma del lavoro cfr. nella dottrina giuslavoristica, in particolare, M. T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), *Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti*, Hoepli, Milano, 2015; P. BOZZAO, *Jobs Act o Jobs aid? Appunti per un'agenda in tempo di crisi*, in *federalismi.it*, 2015. Nella dottrina costituzionalistica cfr. M. CATALDI, *Jobs Act: l'incerto equilibrio tra flessibilità e sicurezza*, in *Costituzionalismo.it*, 2014; A. GUAZZAROTTI, *Riforme del mercato del lavoro e prescrittività delle regole costituzionali sulle fonti*; F. ANGELINI, *Il Governo, il lavoro e la Costituzione nel cd. "Jobs Act"*, in *Costituzionalismo.it*, 2015; S. GIUBBONI, *Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti*, ivi; C. SALAZAR, *Jobs Act e Costituzione: qualche riflessione*, in *Quaderni costituzionali*, 2016.

<sup>18</sup> Cfr. in tal senso anche G. MARCHETTI, *La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio delle recenti trasformazioni del modello costituzionale*, Giuffrè, 2016, in partic. p. 169.

<sup>19</sup> A differenza di quanto accaduto, invece, con la legge di delega n. 30/2001 (cd. Legge Biagi).

<sup>20</sup> Tale genericità dei principi e criteri direttivi ha attribuito al Governo un'ampia discrezionalità nell'esercizio della delega e, infatti, nel D.lgs. 22/2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stata introdotta una disciplina dei licenziamenti non soltanto individuali ma anche di quelli collettivi per realizzare una maggiore "flessibilità in iscuta". Ai licenziamenti collettivi si applica, infatti, la stessa misura risarcitoria applicabile per i licenziamenti individuali, salvo il caso del licenziamento collettivo intimato senza il rispetto della forma scritta (in tal caso è previsto il reintegro). Si sofferma sul punto G. MARCHETTI, *La delegazione legislativa*, cit., 176 e ss., in particolare nota 264.

<sup>21</sup> Cfr. ad es. l'approvazione del Contratto di Programma tra la Società rete ferroviaria italiana s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'approvazione della Convenzione tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI riguardante i criteri per l'accesso a determinati finanziamenti.

*start up*<sup>22</sup>, o per i contributi a enti territoriali che abbiano contribuito a valorizzare immobili pubblici<sup>23</sup>).

Certamente queste ragioni da sole non bastano a giustificare una simile delimitazione dell'oggetto della indagine, ad esse si aggiungono considerazioni tecniche ulteriori: sia i decreti legislativi del “*Jobs Act*” sia il decreto-legge “Sblocca Italia” sono un campo fertile di analisi, poiché rappresentano delle fonti primarie «tipicamente da attuare»<sup>24</sup>, ovvero fonti che contengono numerosi rinvii a provvedimenti attuativi dell'esecutivo.

Da questo punto di vista il decreto “Sblocca Italia” è particolarmente significativo, poiché contiene numerose disposizioni che richiedono una successiva attività di esecuzione del Governo o dei singoli Ministeri<sup>25</sup>: si tratta di un decreto non immediatamente precettivo come, invece, richiederebbe la sua stessa natura giuridica<sup>26</sup>.

Basti pensare che secondo le stime dell'Ufficio per il programma di governo lo “Sblocca Italia” rinvia a ben 38 provvedimenti secondari di attuazione e alla data dell'8 luglio 2018 erano ancora 6 i provvedimenti richiesti e non adottati. Tale decreto rappresenta, quindi, un interessante caso di studio se solo si pensa che una fonte primaria, formalmente adottata per esigenze di straordinaria necessità e urgenza, decorsi cinque anni dalla entrata in vigore, non è ancora pienamente attuata.

A ciò si aggiunga la tendenza riscontrata sia nel *Jobs Act* sia nello “Sblocca Italia” a rinviare ad una pluralità di provvedimenti attuativi il fulcro della riforma, anziché prevedere il rinvio ad un unico o, comunque, a pochi regolamenti di esecuzione: circostanza che indubbiamente favorisce il fenomeno dell'“inattuazione” attraverso “catene” di rinvii<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Cfr. Art. 30, c. 1 e 2, d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014.

<sup>23</sup> Cfr. art. 26, d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014.

<sup>24</sup> Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, *Dopo la legge*, cit., p. 211 che tra le fonti «tipicamente da attuare» individua le leggi finanziarie e di bilancio, e tutte quelle leggi e aventi forza di legge in tema di manovra economico-finanziaria, nonché i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione e del sistema di istruzione.

<sup>25</sup> Esprime rilievi critici rispetto ai decreti-legge contenenti norme non immediatamente applicabili A. IANNUZZI, *Osservazioni sulla legge “taglia inattuazione”, per la modifica e l'abrogazione delle leggi che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, contenuti nella Legge Madia*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2016, spec. 8 e ss.; ID. *Crisi economico-finanziaria e decreti legge manifesto. Sulla dubbia legittimità costituzionale dei numerosi provvedimenti dichiarati salvifici ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell'adozione delle norme di attuazione*, in *Dir. Soc.*, 2015, 104 e ss. Ancora più recentemente cfr. F. BIONDI DAL MONTE, *Dopo la legge*, cit., spec. 90 e ss.

<sup>26</sup> Cfr. sul punto anche M. LOSANA, *L'attuazione delle leggi nella prassi ministeriale Appunti dalle audizioni dei capi degli uffici legislativi svolte dal Comitato per la legislazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018, spec. 17; G. BARNABEI, *Carattere provvedimento della decretazione d'urgenza. L'amministrazione con forza di legge*, Cedam, Padova, 2017, in partic. p. 300 e ss.

<sup>27</sup> Sulla definizione giuridica di “catena normativa” come insieme di atti normativi che «non sono operativi perché hanno bisogno di essere inseriti entro un insieme di atti ciascuno dei quali

Nell'ambito del *"Jobs Act"* la legge n. 183/2014 ha, inoltre, riconosciuto al Governo la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive in riferimento a tutti gli oggetti della delega, con il rischio di procrastinare ulteriormente l'attuazione della riforma<sup>28</sup>. L'incertezza normativa dovuta ai mutamenti in corso d'opera di disposizioni legislative approvate pochi mesi prima e non ancora attuate, spesso modificate con disposizioni dal contenuto ambiguo, certamente non favorisce il processo di attuazione della fonte primaria.

Da ultimo, non è da sottovalutare un ulteriore profilo che rende lo "Sblocca Italia" un campo di indagine particolarmente interessante: in 29 casi la fonte di previsione dei rinvii a provvedimenti attuativi è stato il decreto-legge originario e in 18 casi è stata, invece, la legge di conversione. Si tratta di un dato significativo, perché nella prima ipotesi il Governo ha riservato a sé l'intero processo normativo, nella seconda, invece, è stato il Parlamento a consentire questa concentrazione di poteri in capo all'esecutivo. Dalla valutazione del "seguito" di questi rinvii, rispettivamente contenuti nel decreto-legge originario e nella legge di conversione, si potranno trarre utili considerazioni sui rapporti che caratterizzano il circuito Parlamento-Governo.

## **2. Cosa significa "attuare" una fonte di previsione: definizione teorico-generale delle nozioni di "attuazione" e "inattuazione" delle fonti primarie**

L'etimologia del termine "attuazione" nella lingua italiana discende, come noto, dal latino «*actus*», a sua volta correlato al verbo «*agere*», ovvero agire, eseguire, realizzare.

Nel linguaggio giuridico, però, il termine ha una connotazione del tutto peculiare e può assumere diversi significati a seconda della prospettiva adottata.

disciplina parzialmente l'oggetto considerato, cosicché solo l'intreccio tra tutti gli atti pertinenti permette all'operatore di applicare il diritto all'oggetto disciplinato», cfr. G. U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Zanichelli, Bologna, 2003, p. 178. L'autore individua tra i caratteri identificativi della "catena normativa" che deve coesistere: identità di oggetto, inefficacia di ogni anello della catena se considerato singolarmente, lettura di insieme della catena per ricostruire l'oggetto. Cfr. anche ID., *La catena normativa. Contributo al tema della fattibilità della legge*, in *Pol. Dir.*, 1987, p. 348 e ss.

<sup>28</sup> Si pensi al Decreto Legislativo n. 185/2016 che ha introdotto numerose e importanti modifiche ai Decreti Legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, quindi, al cuore della riforma. A ulteriore riprova di questa frammentazione della riforma del lavoro si ricorda che in un primo momento era stato adottato il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in l. n. 78/2014, che aveva apportato alcune modifiche al contratto di lavoro a termine e a quello di apprendistato e poco dopo si è proceduto ad adottare la legge di delega n. 183/2014 per un riordino della materia. Attraverso il decreto-legge erano stati introdotti i primi elementi di una riforma molto più ampia, alla quale si è proceduto in modo graduale e organico attraverso la legge delega e i successivi decreti delegati.

Un dato pressochè pacifico è la natura relazionale del termine “attuazione”<sup>29</sup> che esprime il legame tra diversi atti o comportamenti ed è proprio questo legame che può assumere diverse connotazioni giuridiche. “Attuare” può significare “eseguire”, quindi, realizzare le azioni necessarie affinché una norma possa incidere direttamente sulla realtà, o ancora, “rendere operativa” una norma che altrimenti sarebbe del tutto incapace di operare nell’ordinamento giuridico. La disposizione attuativa può, quindi, avere una funzione di specificazione rispetto alla previsione di rinvio o, invece, agire sulla sua efficacia in concreto. Una terza nozione è quella di “attuazione-integrazione” che sussiste ogniqualvolta il provvedimento attuativo abbia una portata innovativa, più o meno ampia, rispetto alla disposizione di rinvio.

“Attuazione” e “vigenza” a loro volta sono concetti giuridici molto diversi: una fonte del diritto vigente può essere priva di operatività in concreto a causa della mancata adozione dei provvedimenti attuativi cui essa fa rinvio.

A tal proposito si può ricordare il processo di attuazione della Costituzione, la “fonte delle fonti del diritto”: essa contiene delle norme che per molto tempo sono rimaste inattuata<sup>30</sup>, come ad esempio le previsioni sul diritto di sciopero, o sulla libertà di associazione.

Analogamente quando è una fonte primaria a richiedere uno o più provvedimenti attuativi, può sorgere una situazione di inefficacia totale o parziale della fonte di previsione, a seconda che ad essere subordinata all’adozione di un atto secondario sia l’operatività in concreto rispettivamente della intera disciplina prevista nella fonte primaria o, al contrario, solo di una parte di essa.

Il Governo che non adotta i provvedimenti richiesti può, così, vanificare in tutto o in parte l’efficacia della fonte primaria, ma non può incidere sulla sua vigenza.

L’“attuazione” incide, quindi, sulla categoria giuridica della “efficacia”, rispetto alla quale in dottrina sono state elaborate numerose nozioni teorico-ricostruttive: dall’“efficacia formale”, intesa come l’efficacia prevista dalla

<sup>29</sup> Analizza i diversi significati giuridici del termine G. AMATO, *Disposizioni di attuazione*, in *Enc. del Diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 210 e ss. il quale richiama sul tema anche C. LAVAGNA, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 220. G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, Cedam, Padova, 1987, p. 44 e ss. evidenzia come al procedimento legislativo formale si sostituisca un processo normativo sostanziale che può contenere una pluralità di procedimenti formali.

<sup>30</sup> Sulla mancata attuazione della Costituzione e sulla differenza tra attuazione e applicazione cfr., tra i tanti, almeno R. BIN, *Una costituzione applicata ma non attuata*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 322 e ss.; G. AMATO, *Attualità e attuazione della Costituzione*, Laterza, Roma-Bari, 1979; P. GROSSI, *Attuazione e inattuazione della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2002; S. PANIZZA, R. ROMBOLI (a cura di), *L’attuazione della Costituzione: recenti riforme e ipotesi di revisione*, Plus, Pisa, 2002.

norma, alla “efficacia materiale”, quale idoneità a produrre conseguenze giuridiche nel mondo del reale, dall’“efficienza”, intesa come capacità di regolare un caso specifico, alla “obbligatorietà”, quale forza vincolante discendente dalla accettazione sociale<sup>31</sup>. Ai fini della presente indagine la categoria giuridica della “efficacia” è intesa sia come idoneità dell’atto tipizzato a produrre le conseguenze tipiche previste dall’ordinamento giuridico, quindi, “applicabilità in astratto” sia come “efficienza o applicabilità in concreto”, ovvero la capacità di regolare uno o più casi specifici.

### 3. Il primo dato da analizzare: la delega “taglia inattuazione”

Prima di procedere con l’indagine empirica sul *Jobs Act* e sullo “Sblocca Italia” è opportuna una breve ricostruzione delle tendenze riscontrate nelle più recenti legislature in ordine ai rapporti tra fonte primaria ed esercizio della potestà regolamentare.

È vero che ormai da decenni è in atto una crescita esponenziale della normazione primaria del Governo, da tempo sintetizzata in dottrina con l’espressione «fuga dalla legge»<sup>32</sup>, ma è altrettanto vero che è sempre più penetrante il ruolo dell’esecutivo nell’attuazione di leggi e atti aventi forza di legge mediante l’adozione di provvedimenti secondari.

Su questo secondo versante, come osservato, sono numerosi i rinvii contenuti in fonti primarie a successivi provvedimenti di attuazione, tanto che spesso il concreto funzionamento di riforme legislative di ampio respiro

<sup>31</sup> G. D’ALESSANDRO, *La nullità della legge*, cit., p. 210 enuclea ben dieci diverse nozioni di efficacia, distinguendo dal punto di vista dogmatico tra: a) efficacia cd. formale, intesa come efficacia prevista dalla norma; b) efficacia materiale o sostanziale, ossia la idoneità a produrre conseguenze giuridiche nel mondo del reale e attiene, quindi, alla possibilità latente di realizzare l’effetto normativo nel tempo, per questo è anche detta applicabilità in astratto dell’atto; c) efficienza o applicabilità in concreto, ovvero la capacità di regolare, disciplinare un caso specifico; d) obbligatorietà, ossia la forza vincolante discendente dall’accettazione della società di riferimento; e) esecutorietà, intesa come efficacia limitata e precaria della legge incostituzionale nei confronti della pubblica amministrazione; f) efficacia limitata della legge incostituzionale nei confronti dei soli giudici che, dinanzi ad essa, devono sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale; g) vigore o vigenza di un atto, termine spesso impropriamente impiegato come sinonimo di efficacia; h) forza istituzionale di un atto (i.e. la forza di legge); i) efficacia *de facto*, ossia l’effettiva applicazione, quindi, la realizzazione dell’effetto nella realtà, la conformazione della realtà concreta alla fattispecie normativa; l) effettività, attiene, invece, alla sociologia del diritto, indicando la «vitalità» della norma. Per una completa ricostruzione di tali nozioni di teoria generale del diritto cfr. A. M. SANDULLI, *Fonti del diritto*, in ID., *Scritti giuridici*, I, Jovene, Napoli, 1990, p. 81 e ss.; ID., *Legge*, ivi, p. 115 e ss.; A. FALZEA, *Efficacia giuridica* (voce), in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, Milano, 1997, p. 1 e ss.; V. SCALISI, *Inefficacia* (diritto privato), in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 322 e ss.; R. Scognamiglio, *Inefficacia* (diritto privato), in ID., *Scritti giuridici*, I, Cedam, Padova, 1996, p. 155 e ss. e, di recente, R. GUASTINI, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 258 e ss.

<sup>32</sup> Sul tema cfr. R. ZACCARIA (a cura di), *Fuga dalla legge?*, Grafo, Brescia, 2011.

dipende dalla successiva adozione di provvedimenti secondari del Governo. A ciò si aggiungono altre due tendenze in ulteriore aumento: l'attuazione delle fonti primarie mediante l'adozione di atti "atipici" dell'esecutivo<sup>33</sup> e, nelle ultime legislature, un aumento dell'attività consultiva delle Commissioni parlamentari su atti secondari del Governo<sup>34</sup>.

Nella teoria generale delle fonti del diritto, come noto, i provvedimenti «naturalmente deputati»<sup>35</sup> all'attuazione di una legge o atto avente forza di legge sono i regolamenti governativi di esecuzione e di attuazione/integrazione, di cui all'art. 17, legge n. 400/1988, ma nella prassi si riscontra la tendenza a ricorrere a decreti ministeriali, DPCM, atti direttoriali e decreti definiti espressamente "di natura non regolamentare" dalla fonte primaria contenente il rinvio, per l'adozione dei quali il procedimento è informale, più flessibile rispetto a quanto previsto dall'art. 17, legge n. 400/1988.

La «fuga dalla legge» e la «fuga dal regolamento»<sup>36</sup> sono, quindi, due diverse "forze espansive" che animano il sistema delle fonti, due facce della stessa medaglia ontologicamente connesse tra loro.

La presente indagine, come osservato, ha ad oggetto la seconda di queste "forze", ovvero la «fuga dal regolamento», nella prospettiva della inattuazione della fonte primaria per il mancato esercizio della potestà regolamentare del Governo.

Se il ricorso a provvedimenti "atipici" è primariamente imputabile alla eccessiva rigidità procedurale prevista dalla legge n. 400/1988, le cause del

<sup>33</sup> F. BIONDI DAL MONTE, *Dopo la legge*, cit., p. 12.

<sup>34</sup> Per un'ampia disamina del tema cfr. E. ROSSI (a cura di), *Il Parlamento "consulente". Dati e tendenze relativi alla funzione consultiva parlamentare nella XIII legislatura*, Jovene, Napoli, 2002. Cfr. anche il più risalente contributo di N. LUPO, *Alcune tendenze relative ai pareri parlamentari sui decreti legislativi e sui regolamenti del Governo*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Osservatorio sulle fonti*, 1998, Torino Giappichelli, 199, p. 155 e ss. che individua le ragioni dell'intervento consultivo del Parlamento, tra le quali l'esigenza di «supplire alla difficoltà che il legislatore incontra nella determinazione di limiti contenutistici all'azione normativa, sia primaria che secondaria, del Governo»

<sup>35</sup> F. BIONDI DAL MONTE, *Dopo la legge*, cit., p. 15.

<sup>36</sup> Per una completa analisi del tema cfr. almeno U. DE SIERVO, *Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988)*, in AA.VV., *Scritti per Mario Nigro*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1991, pp.277 e ss.; G. TARLI BARBIERI, *Governo: l'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nel più recente periodo*, in *Quad. cost.*, 1995, pp. 509 e ss. Più di recente L. CARLASSARRE, P. VERONESI, *Regolamento (dir. Cost.)*, in *Enc. Del diritto*, V, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 958 e ss.; N. LUPO, *Dalla legge al regolamento*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 101 e ss. Parla del Governo come «signore delle fonti» per evidenziare il frequente ricorso da parte del Governo all'adozione di atti dalla incerta natura per dare attuazione alle fonti primarie, deviando dalle procedure consuete di adozione delle fonti del diritto, M. CARTABIA, *Il Governo "signore delle fonti"?*, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), *Gli atti normativi del governo tra Corte costituzionale e giudici*, Giappichelli, Torino, 2011, XI.

fenomeno della inattuazione sono, invece, meno indagate in dottrina e per questo sono oggetto di approfondimento in questa sede.

In tale prospettiva un angolo visuale dal quale è indispensabile partire ogniqualvolta sia condotta un'analisi sul mancato esercizio della potestà regolamentare del Governo è, indubbiamente, la cd. delega “taglia inattuazione”, contenuta nella legge n. 124/2015, cd. “legge Madia”<sup>37</sup>.

All'origine di tale operazione vi era la lettera del Premier Renzi e del Ministro Madia<sup>38</sup> che tra gli obiettivi da perseguire per la riforma nella pubblica amministrazione e per la sua riorganizzazione razionale prevedeva al punto 22) l'introduzione di «leggi auto-applicative e decreti attuativi, da emanare entro tempi certi, solo se strettamente necessari»<sup>39</sup>.

Per il perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa il Parlamento ha autorizzato il Governo, con l'art. 21 della cd. “legge Madia”, ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore tra il 1 gennaio 2012 e il 28 agosto 2015<sup>40</sup> «che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione» mai adottati, al dichiarato fine «di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi»<sup>41</sup>.

Il periodo di riferimento è piuttosto significativo, poiché copre la fase più acuta della crisi economico-finanziaria, per fronteggiare la quale si è fatto ricorso ad una produzione normativa quasi esclusivamente di matrice governativa, spesso caotica. Nel suddetto periodo vi è stata una proliferazione di atti aventi forza di legge contenenti numerosi rinvii a provvedimenti secondari dell'esecutivo, in aggiunta alla “fisiologica eredità” lasciata dai singoli Governi ai propri “successori”: un'eredità che è cresciuta nelle ultime legislature a causa dell'avvicendamento di esecutivi di breve durata e di “larghe intese”.

L'operazione “taglia inattuazione” dell'art. 21, legge n. 124/2015 è stata realizzata in concreto attraverso il d. lgs. n. 10/2016<sup>42</sup>, il quale ha in parte introdotto modifiche<sup>43</sup> a leggi e atti aventi forza di legge in vigore, con il

<sup>37</sup> L. 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

<sup>38</sup> Cfr. lettera del 30 aprile 2014.

<sup>39</sup> Dal punto di vista giuridico, come in precedenza osservato, una legge per definizione non è di per sé una fonte del diritto auto-applicativa, al più potrà contenere singole disposizioni *self-executing* che singolarmente non necessitano di un provvedimento di esecuzione o di attuazione.

<sup>40</sup> Il 28 agosto 2015 è la data di entrata in vigore della legge di delegazione.

<sup>41</sup> Tale legge di delega peraltro, è caratterizzata da principi e criteri direttivi vaghi, non puntuali, similmente a quanto segnalato per la delega nell'ambito del Jobs Act, cfr. in particolare i criteri direttivi di cui all'art. 21, c. 1 lettere c, e, f, l. n. 124/2015.

<sup>42</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

<sup>43</sup> Ex art. 1, d. lgs. n. 10/2016.

dichiarato intento di facilitarne l'attuazione, mentre in altri casi ha disposto l'abrogazione<sup>44</sup> di disposizioni legislative da tempo inattuate e ormai prive di utilità pratica.

Dall'analisi del d. lgs. n. 10/2016 e, in particolare, delle disposizioni oggetto di abrogazione individuate nell'allegato 1 al decreto stesso è possibile individuare alcune prime "direttrici" sulle possibili cause dell'inattuazione della fonte primaria di previsione<sup>45</sup>: *a)* la complessità della procedura di adozione dei provvedimenti secondari<sup>46</sup>, *b)* valutazioni di opportunità politica dell'esecutivo<sup>47</sup>, *c)* la complessità e tecnicità della materia da regolare con i provvedimenti attuativi<sup>48</sup>, *d)* la stratificazione di fonti primarie e la

<sup>44</sup> Cfr. art. 2, d. lgs. n. 10/2016, il quale dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo.

<sup>45</sup> Cfr. anche la *Nota breve* della Commissione parlamentare per la semplificazione, Servizio Studi, Dossier n. 1, 9 dicembre 2015, Camera dei Deputati, Roma, p. 2.

<sup>46</sup> Cfr. ad es. l'art. 2, d. lgs. 18 aprile 2012, n. 61, oggetto di abrogazione, il quale prevedeva l'adozione del d.p.c.m. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per determinare i maggiori costi connessi al ruolo di Roma Capitale.

<sup>47</sup> Cfr. ad es. l'abrogazione dell'art. 35, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevedeva l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per determinare le modalità di costituzione e di gestione di un patrimonio destinato dagli enti locali a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche. Analogamente cfr. l'abrogazione dell'art. 5, comma 8 *quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevedeva l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, per il finanziamento dei quali la Cassa depositi e prestiti Spa poteva prestare garanzia per il pagamento dei corrispettivi dovuti dai Comuni, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della garanzia medesima e l'importo massimo utilizzabile.

<sup>48</sup> Cfr. l'abrogazione dell'art. 210, comma 1-*bis*, d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale rinviava a un regolamento di attuazione e esecuzione del Governo, la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti per l'esercizio di attività libero-professionale per il personale medico e paramedico nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Cfr. anche l'abrogazione dell'art. 18, commi 2-*bis* e 2-*quater* della legge 12 novembre 2011, n. 183 che demandavano a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità di calcolo e individuazione dell'incremento di gettito di IVA, per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture da parte di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato.

Si ricorda anche l'abrogazione dell'art. 1, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con tale disposizione si autorizzava il Governo ad adottare regolamenti delegificazione entro il 31 dicembre 2012 per individuare le attività economiche per le quali occorre l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione: si trattava di una materia complessa da regolare, nell'ambito della quale l'autorizzazione al Governo è scaduta invano il 31 dicembre 2012, pertanto, la disposizione autorizzatoria è stata abrogata.

conseguente incertezza normativa, dovuta ai mutamenti in corso d'opera di disposizioni legislative approvate pochi mesi prima e non ancora attuate<sup>49</sup>.

Basti pensare all'abrogazione dell'articolo 2, d. lgs. n. 61/2012 che richiedeva un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei maggiori costi connessi al ruolo di Roma Capitale, previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni. La complessa procedura di adozione del d.p.c.m. ha portato al mancato esercizio della potestà regolamentare e alla conseguente abrogazione della disposizione primaria di previsione.

Come chiarito nella Nota della Commissione parlamentare per la semplificazione<sup>50</sup> è, invece, imputabile a valutazioni di opportunità politica l'abrogazione della disposizione<sup>51</sup> che rinviava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di costituzione e gestione di un patrimonio destinato dagli enti locali a garanzia delle obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche. La disposizione oggetto di abrogazione era, infatti, intervenuta in un momento di crisi del

<sup>49</sup> Abrogazione art. 50-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che prevedeva una semplificazione per le comunicazioni telematiche dei soggetti titolari di partita IVA all'Agenzia delle entrate in riferimento ai dati delle fatture emesse o ricevute e al comma 5 rinviava ad un regolamento governativo che ridefinisse le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di IVA: un analogo regime semplificato è stato successivamente introdotto con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cd. regime della fatturazione elettronica. Cfr. anche l'abrogazione dell'art 13, comma 12 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale demandava a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di provvedere alla modifica delle aliquote IMU, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali. Tale disciplina era stata, però, sostanzialmente superata già nel 2013, dapprima con la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le abitazioni e con le modalità indicate negli artt. 1, comma 1 e 2 decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 e, successivamente, con l'abolizione, disposta dagli artt. 1 e 2 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102. A tal riguardo cfr. anche l'abrogazione dell'art. 3, comma 3-*quater*, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35: tale disposizione autorizzava il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione entro il 31 dicembre di ciascun anno per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche. Tale disposizione è rimasta, tuttavia, priva di attuazione, soprattutto a causa del susseguirsi di diversi interventi legislativi nella materia e dalla mancata adozione di chiare norme di coordinamento: cfr. art. 25 del D.L. 112/2008 che ha introdotto il meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, meccanismo poi novellato dall'art. 6, co. 2, lett. f), del D.L. 70/2011, cui si è affiancato successivamente un nuovo procedimento per la rimozione degli oneri amministrativi, previsto dall'art. 8 della L. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese), che è stato ampiamente integrato dall'art. 3, del D.L. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni).

<sup>50</sup> Cfr. la *Nota breve* della Commissione parlamentare per la semplificazione, Servizio Studi, Dossier n. 1, 9 dicembre 2015, Camera dei Deputati, Roma, p. 3.

<sup>51</sup> Ovvero l'abrogazione dell'art. 35, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

mercato per consentire agli enti locali di ricorrere a forme di indebitamento garantite da un patrimonio immobiliare, ma a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore la disposizione è apparsa «inopportuna e controproducente» e conseguentemente è stata abrogata.

La tecnicità e complessità della materia da regolare può, invece, spiegare l'abrogazione di quella disposizione legislativa che rinviava a un regolamento di attuazione e integrazione la previsione delle modalità e dei limiti per l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici militari<sup>52</sup>.

Infine, un emblematico esempio di stratificazione normativa ha riguardato quelle previsioni legislative che si sono succedute nell'ambito della determinazione delle aliquote IMU e della fatturazione elettronica<sup>53</sup>.

L'operazione "taglia inattuazione" realizzata con il d. lgs. n. 10/2016 pone, quindi, l'interprete dinanzi a una questione fondamentale alla quale si cercherà di rispondere in questa sede: occorre verificare se le cause del mancato esercizio della potestà regolamentare, desumibili dal d. lgs. n. 10/2016, abbiano caratterizzato anche il "seguito" della riforma del lavoro e dello "Sblocca Italia" e capire se un analogo intervento "taglia inattuazione" possa essere utilmente reiterato in futuro anche in questi ambiti, allo scopo di ovviare al mancato esercizio della potestà regolamentare del Governo.

#### **4. Analisi di due casi paradigmatici: l'attuazione del "Jobs Act" e dello "Sblocca Italia"**

Il termine *Jobs Act*, come noto, è utilizzato per individuare quella complessa riforma del mercato del lavoro che ha preso le mosse dalla legge di delegazione legislativa n. 183/2014 e ha portato all'adozione di ben otto successivi decreti legislativi.

In questo ambito si sono riscontrate diverse tendenze significative nella fase di attuazione della fonte di previsione: in taluni casi, dinanzi al mancato esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo, la fonte primaria è stata

<sup>52</sup> In tale ambito attualmente si applica la disciplina prevista dall'art. 210, comma 1, d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo la quale ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

<sup>53</sup> Si tratta, in particolare, dell'abrogazione, rispettivamente, dell'art 13, comma 12 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, concernente le aliquote dell'IMU e dell'art. 50-*bis* del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, sulla semplificazione delle comunicazioni telematiche dei soggetti titolari di partita IVA all'Agenzia delle entrate in riferimento ai dati delle fatture emesse o ricevute.

attuata con strumenti diversi dai decreti ministeriali oggetto del rinvio, soprattutto attraverso circolari INPS<sup>54</sup>.

Il ricorso a tali strumenti più flessibili si spiega essenzialmente con la complessità dell'ambito materiale da regolare: si pensi, ad esempio, alla circolare che è intervenuta per fissare i criteri di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI e alla circolare che ha disciplinato l'erogazione dell'indennità ai lavoratori per i mesi successivi all'ingresso del minore in caso di adozione e affidamento preadottivo<sup>55</sup>.

L'utilizzo di strumenti alternativi di attuazione è un fenomeno molto interessante che consente di valutare se il mezzo impiegato abbia comunque regolato ogni profilo del rinvio previsto nella fonte primaria.

Nel caso della NASpI, infatti, la circolare 12 maggio 2015 n. 94 non ha disciplinato tutti gli aspetti richiesti nella fonte di previsione: sono state individuate le condizioni e le modalità di attuazione della “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)”, ma non le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. Sul punto la circolare stessa rinvia a un futuro decreto del Ministro del lavoro da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/2015 e mai adottato<sup>56</sup>.

Anche nell'ambito dello “Sblocca Italia” si è dato attuazione a disposizioni che rinviavano a decreti ministeriali in un caso direttamente con una delibera del CIPE e in un altro con una circolare dirigenziale.

La delibera del 6 agosto 2015 del CIPE ha previsto le modalità operative, di controllo e attuative degli interventi infrastrutturali per realizzare reti a banda ultra-larga e il relativo piano di investimenti, dando piena attuazione all'art. 6, c. 1, 7 *septies*, d. l. n. 133/2014.

La circolare della Direzione generale archeologia n. 1/2016 è, invece, intervenuta al posto di un decreto interministeriale che doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2014 per la previsione di linee guida nel

<sup>54</sup> Nell'ambito della riforma del lavoro cfr. art. 7, c. 3, d. lgs. n. 22/2015 e art. 13, c. 1, d. lgs. n. 80/2015 rispettivamente attuati il primo con circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94, il secondo con circolare INPS del 24 febbraio 2016 n. 42 che rinvia alle modalità e condizioni previste dal d.m. 4 aprile 2002. Nell'ambito dello Sblocca Italia cfr. art. 25, c. 4, d.l. n. 133/2014 che rinvia a decreto ministeriale la definizione delle linee guida per favorire efficienza e speditezza della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e art. 6, c. 1, d.l. n. 133/2014 che rinvia a decreto ministeriale la previsione del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed è stato attuato con delibera del CIPE del 6 agosto 2015.

<sup>55</sup> Ciò ha portato in quest'ultimo caso alla adozione della circolare 24 febbraio n. 42 che rinvia alla disciplina vetusta prevista in un precedente decreto ministeriale del 2002.

<sup>56</sup> Cfr. la circolare INPS 12 maggio 2015 n. 94 intervenuta a attuare l'art. 7, c. 3, d. lgs. n. 22/2015 che, tuttavia, non ha disciplinato le misure da adottare in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, oggetto anche esse del rinvio alla fonte secondaria. La successiva circolare 30 luglio 2015 n. 142 ha fornito soltanto chiarimenti operativi rispetto ai profili già regolati dalla circolare n. 94/2015.

procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Per supplire al mancato intervento ministeriale la circolare dirigenziale ha disciplinato nel dettaglio tale procedimento di verifica (i.e. campo di applicazione, compiti delle soprintendenze archeologia e le diverse fasi della procedura).

Tuttavia, a fronte dei numerosi rinvii a fonte secondaria contenuti sia nel *Jobs Act* sia nel decreto "Sblocca Italia", i casi in cui sono stati impiegati strumenti alternativi al decreto ministeriale sono stati nel complesso poco numerosi.

L'attuazione della fonte primaria con provvedimenti diversi da quelli oggetto del rinvio rappresenta, quindi, una tendenza esistente nella prassi, ma non ha ancora assunto una portata "endemica": una tendenza che deve, però, essere monitorata in modo costante, considerate le sue possibili ripercussioni sul sistema delle fonti e, quindi, sulla stessa forma di governo.

In altri casi, invece, la complessità del procedimento di adozione del provvedimento secondario ha cagionato l'inattuazione o un grave ritardo nell'esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo<sup>57</sup>.

I casi più eclatanti di inattuazione nell'ambito del *Jobs Act* riguardano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro: su 9 provvedimenti attuativi richiesti dalla fonte primaria, due soli rinvii sono stati attuati con decreti ministeriali<sup>58</sup>, mentre 7 rinvii sono rimasti inattuati<sup>59</sup>.

In particolare, non sono stati adottati i decreti ministeriali volti a prevedere i casi di utilizzo del lavoro intermittente<sup>60</sup>, un decreto eventuale sulle modalità di comunicazione tra datore di lavoro intermittente e la direzione territoriale competente<sup>61</sup>, uno sulla misura minima dell'indennità mensile di disponibilità dovuta al lavoratore intermittente<sup>62</sup>, uno sulla

<sup>57</sup> Cfr. in tal senso il art. 25, c. 2, d. lgs. n. 80/2015 e decreto interministeriale 12 settembre 2017 di attuazione. Cfr. anche il ritardo nella adozione del decreto ministeriale volto a regolare le modalità per la prosecuzione della prestazione ASDI, d.m. 23 maggio 2016, che ha dato attuazione con ritardo a quanto previsto all'art. 43, c. 5 d. lgs. 148/2015. Cfr. anche l'attuazione dell'art. 5, c. 1 d. lgs. 149/2015 che prevede una procedura molto complessa per l'adozione dei provvedimenti attuativi e del pari cfr. i ritardi nell'attuazione degli artt. 4, c. 9, 12, c. 1, d. lgs. 150/2015.

<sup>58</sup> Cfr. l'art. 31, c. 2 d. lgs. n. 81/2015 per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati, cui è stata data attuazione con decreto del Ministero del lavoro del 18 ottobre 2017 e cfr. art. 46, c. 1, d. lgs. n. 81/2015 per la definizione degli standard normativi per l'apprendistato, cui è stata data attuazione con decreto del Ministero del lavoro del 12 ottobre 2015.

<sup>59</sup> Occorre precisare che in totale sono 13 i rinvii inattuati, ma di questi 6 sono rinvii a provvedimenti secondari meramente eventuali e 7, invece, sono rinvii a provvedimenti non eventuali richiesti all'esecutivo o ai singoli Ministri.

<sup>60</sup> Cfr. art. 13, c. 1, d. lgs. n. 81/2015.

<sup>61</sup> Cfr. art. 15, c. 3, d. lgs. n. 81/2015: in mancanza di provvedimenti attuativi si continuano ad applicare le modalità operative definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n. 27/2013.

<sup>62</sup> Cfr. art. 16, c. 1, d. lgs. n. 81/2015.

retribuzione convenzionale<sup>63</sup>, uno sulla individuazione delle attività stagionali di lavoro<sup>64</sup>, uno sull'importo minimo dell'indennità mensile di disponibilità per la somministrazione e, infine, uno sulla disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione e professionalizzante per il settore pubblico<sup>65</sup>.

Numerosi casi di inattuazione della fonte primaria si riscontrano anche nell'ambito del d. lgs. n. 151/2015 sulla semplificazione delle procedure in materia di lavoro.

Si pensi alla mancata adozione delle linee guida ministeriali in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, richieste dall'art. 1, c. 1, d.lgs. n. 151/2015, imputabile essenzialmente alla "direttrice" della opportunità politica<sup>66</sup>.

Si ricorda, inoltre, l'inattuazione dell'art. 8, c. 2, d. lgs. n. 151/2015 che richiede un decreto ministeriale per la definizione dei dati e delle modalità di trasmissione di informazioni su lavoratori disabili alla "banca dati del collocamento mirato"<sup>67</sup>.

Attualmente, infatti, nella banca dati politiche attive confluiscono soltanto informazioni parziali, disomogenee<sup>68</sup>: essa non offre ai cittadini gli stessi strumenti di conoscenza su tutto il territorio nazionale e la perdurante mancanza di una sezione specifica per i lavoratori disabili ostacola notevolmente lo scambio di informazioni in questo settore.

A ciò si aggiunga anche l'inattuazione degli artt. 16, c. 2 e 17, c. 2, d. lgs. n. 151/2015 che richiedono, rispettivamente, un decreto volto a aggiornare gli *standards* e i modelli di comunicazione in via telematica delle informazioni in materia di lavoro, collocamento mirato, politiche attive e, nel secondo caso, un decreto che determini le informazioni utili da inserire nella banca dati politiche attive e i soggetti legittimati a inserire e consultare tali dati.

Emerge con chiarezza, in questo caso, l'esistenza di una "catena di rinvii" a decreti attuativi diversi per regolare profili strettamente connessi di un'unica materia: l'interoperabilità dei sistemi informatici e l'individuazione dei dati da pubblicare nella piattaforma *online* potevano, infatti, essere disciplinati con un unico decreto ministeriale.

<sup>63</sup> Cfr. art 16, c. 3, d. lgs. n. 81/2015.

<sup>64</sup> Cfr. art 21, c. 2, d. lgs. n. 81/2015.

<sup>65</sup> Cfr. art. 47, c. 6, d. lgs. n. 81/2015.

<sup>66</sup> In mancanza, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'adozione di una guida informativa sul collocamento mirato, Cfr. Guida informativa al collocamento mirato delle persone con disabilità e all'utilizzo della L. 68/1999 e della L. R. 17/2015.

<sup>67</sup> Cfr. art. 8, d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013.

<sup>68</sup> Informazioni provenienti da enti diversi come le Regioni e le Province autonome, l'ISFOL, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In questo ambito è auspicabile che gli artt. 8, 16 e 17, d. lgs. 151/2015 vengano sostituiti da un'unica disposizione che rinvii ad un unico decreto ministeriale, da adottare di concerto tra Ministro del lavoro e Ministro per la semplificazione, per la previsione delle modalità di scambio telematico, della tipologia di informazioni da collocare nella banca dati politiche attive e nella specifica sezione del collocamento mirato: una semplificazione che già poteva essere introdotta con il decreto semplificazione 2019.

Alla matrice della complessità della materia da regolare sono, altresì, imputabili numerosi ritardi nell'esercizio della potestà regolamentare del Governo: è emblematico il "seguito" dell'art. 25, c. 2, d. lgs. n. 80/2015 che rinvia a un decreto interministeriale la disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse volte a promuovere la conciliazione tra vita privata e lavorativa «sulla base delle linee guida» elaborate da una futuribile cabina di regia. Si è, appunto, dovuto attendere l'istituzione di tale cabina di regia e l'adozione delle linee guida per poter poi adottare il decreto interministeriale oggetto del rinvio. Analoghi ritardi nella fase di attuazione hanno caratterizzato la disciplina della riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, prevista dal d. lgs. n. 148/2015<sup>69</sup>, la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro, *ex* d. lgs. n. 149/2015<sup>70</sup> e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di cui al d. lgs. n. 151/2015<sup>71</sup>.

Per quanto attiene allo "Sblocca Italia" occorre evidenziare che a distanza di ben cinque anni dalla sua entrata in vigore mancano ancora oggi 6 provvedimenti attuativi<sup>72</sup> rispetto ai 39 richiesti nel testo coordinato del decreto, della legge di conversione e delle successive modifiche.

In cinque casi il rinvio alla fonte subordinata contiene anche una "clausola di procedura", inserita in sede di conversione, volta a coinvolgere le Camere o le Regioni nel procedimento relativo all'adozione dell'atto secondario e, nonostante l'aggravio procedurale, in tutti e cinque i casi a tale clausola è

<sup>69</sup> Cfr. i ritardi nell'attuazione degli artt. 16, c. 2, 21, c. 4, 24, c. 6, 25 bis, c. 10, 42, c. 5, 45, c. 2, d. lgs. 148/2015.

<sup>70</sup> Cfr. i ritardi nell'attuazione degli artt. 2, c. 1, 10, c. 1 e 2, d. lgs. n. 149/2015 e nell'attuazione dell'art. 4, c. 11, d. lgs. n. 150/2015 (adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro in seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale e dell'Anpal soltanto con DPR n. 57/2017) e nell'attuazione dell'art. 4, c. 18, d. lgs. n. 150/2015 (adozione dello Statuto dell'ANPAL con DPR n. 108/2016), dell'art. 25, c. 1 d. lgs. n. 150/2015 (definizione di «offerta di lavoro congrua» individuata soltanto con Decreto ministeriale 10 aprile 2018).

<sup>71</sup> Cfr. il ritardo nell'adozione del decreto ministeriale 23 maggio 2018 che ha dato attuazione a quanto previsto all'art. 20, c. 1, lettera *f*, d.lgs. 151/2015.

<sup>72</sup> Anche in questo caso il riferimento è ai provvedimenti attuativi richiesti necessariamente dalla fonte primaria, mentre sono esclusi i rinvii a provvedimenti secondari eventuali dell'esecutivo. Il numero totale dei provvedimenti attuativi non adottati, comprensivo anche di decreti eventuali, è, quindi, pari a 9.

stata data attuazione con i decreti ministeriali richiesti dalla fonte di previsione.

Si è verificato anche un caso significativo di stratificazione delle norme di legge contenenti il rinvio, con conseguente ritardo nell'attuazione della fonte di previsione: in particolare l'art. 15, c. 9, d.l. n. 133/2014 richiedeva un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie del Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese italiane. A distanza di pochi mesi il d.l. n. 3/2015 ha modificato radicalmente la disciplina del fondo e l'intero art. 15: è stata introdotta una società per azioni per la ristrutturazione e patrimonializzazione delle imprese italiane con sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali e si è fatto questa volta rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità e dei criteri di concessione della garanzia statale, adottato nell'arco di pochi mesi<sup>73</sup>.

Nell'ambito del decreto "Sblocca Italia" l'inattuazione della fonte primaria di previsione si può, quindi, spiegare secondo due direttrici eziologiche prevalenti: la complessità della materia da regolare e valutazioni di opportunità politica dell'esecutivo.

La complessità della materia spiega ad esempio la mancata adozione del decreto che doveva individuare le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente per la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL<sup>74</sup> e, ancora, la mancata adozione del decreto volto a individuare modalità ed entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione<sup>75</sup>.

Valutazioni di opportunità politica spiegano, invece, la mancata approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti da Enac e dai gestori delle strutture aeroportuali di interesse nazionale, nonché la mancata adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità di pagamento delle autorizzazioni per i nuovi accessi nelle strade affidate alla gestione Anas<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2015

<sup>74</sup> Cfr. art 27, c. 1, d. lgs. n. 133/2014.

<sup>75</sup> Art 7, c. 6, d. lgs. n. 133/2014.

<sup>76</sup> Cfr. rispettivamente artt. 1, c. 11, 16 bis, comma 23-*quinquies*, d. lgs. n. 133/2014. L'art. 1 c. 11, d. lgs. n. 133/2014 stabilisce che per consentire l'avvio degli investimenti per gli aeroporti di interesse nazionale, occorre l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale e ad oggi i contratti sottoscritti con Enac sono 14, ma nessuno è stato approvato con decreto ministeriale. Art 16 bis, comma 23-*quinquies*, d. lgs. n. 133/2014 prevede un decreto ministeriale per fissare

## **5. Le ripercussioni del mancato esercizio della potestà regolamentare sulla fonte di previsione**

Individuate le cause prevalenti dell'inattuazione di queste due fondamentali riforme, è indispensabile analizzare le ricadute del mancato esercizio della potestà regolamentare rispetto alla fonte di previsione.

Molto spesso a non essere adottati nella prassi sono i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze volti alla rideterminazione delle previsioni di spesa in precedenza stabilite: la mancata adozione di tali decreti non desta, tuttavia, particolari preoccupazioni, essendo subordinata a variazioni di spesa del tutto eventuali<sup>77</sup>.

Destano, invece, perplessità i casi in cui il mancato esercizio della potestà regolamentare ha determinato l'applicazione di una disciplina secondaria molto datata nel tempo.

Si pensi alla regolazione del lavoro intermittente: l'art 13, c. 1, d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che «in mancanza di contratto collettivo (di categoria), i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Con nota del 21 marzo 2016 n. 10 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo a un interpello proposto da Federalberghi, ha chiarito che qualora il lavoro intermittente non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva, si dovrà applicare il Decreto ministeriale 23 ottobre 2004 che, a sua volta, rinvia al regio decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657 per l'individuazione delle attività nelle quali si può concludere contratti di lavoro intermittente. I casi in cui la contrattazione collettiva resta silente, peraltro, sono di un certo rilievo: si pensi alla Nota del 13 luglio 2017 n. 1, con la quale il Ministero del lavoro, rispondendo ad un altro interpello, ha precisato che per le attività di manovale, muratore, asfaltista per la manutenzione stradale straordinaria, mancano previsioni sul lavoro intermittente nei rispettivi contratti collettivi e, pertanto, si applica la tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923.

Un caso analogo ha interessato l'individuazione delle attività lavorative stagionali di cui all'art. 21 c. 2, d. lgs. n. 81/2015: il Ministero del lavoro ha precisato con Nota del 20 maggio 2016 n. 10233 che, non essendo stato

modalità e criteri per il pagamento ad ANAS della somma dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi accessi a strade affidate alla gestione ANAS.

<sup>77</sup> Cfr. ad es. art. 27, c. 1, d.l gs. n. 80/2015: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dal d.lgs 80/2015 provvede alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10 del d lgs 80/2015».

adottato il decreto ministeriale volto a individuare tali attività, si continua ad applicare il D.P.R. n. 1525/1963<sup>78</sup>.

Nell'ambito dello "Sblocca Italia" si segnala, invece, l'inattuazione dell'art. 1, c. 11, d.l. n. 133/2014 che richiede un decreto ministeriale di approvazione dei contratti di programma sottoscritti da Enac e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Attualmente i contratti sottoscritti sono 14, ma nessuno è stato approvato con decreto ministeriale e la conseguenza è il rallentamento delle attività infrastrutturali aeroportuali, con conseguente impatto negativo sulla crescita economica e sulla qualità dei servizi offerti all'utente.

Un elemento costante dell'indagine condotta è, inoltre, il ritardo nella adozione dei provvedimenti attuativi richiesti all'esecutivo: il termine per l'esercizio della potestà regolamentare, se previsto nella fonte primaria, non è mai rispettato. Pensiamo ad esempio al decreto ministeriale per la definizione degli obiettivi annuali delle politiche attive e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio, adottato l'11 gennaio 2018<sup>79</sup>, ben due anni e mezzo dopo la sua previsione, o al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro in seguito all'istituzione dell'Anpal, che doveva essere adottato «entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [n. 150/2015]»<sup>80</sup> e, invece, è stato introdotto nel marzo 2017<sup>81</sup>, o ancora al decreto volto a definire l'«offerta di lavoro congrua»<sup>82</sup> nell'ambito delle politiche attive, adottato soltanto il 10 aprile 2018<sup>83</sup>. Sono tutti casi in cui la "direttrice" della complessità della materia da regolare ha portato a un ritardo nell'adozione dei provvedimenti attuativi richiesti dalla fonte di previsione<sup>84</sup>.

<sup>78</sup> Del pari, in mancanza di provvedimenti attuativi si continua ad applicare una disciplina risalente anche per la definizione delle modalità di comunicazione, dei modelli e degli *standard* tecnici in materia di collocamento mirato, incentivi e politiche attive di cui all'art. 16, c. 2, d. lgs. n. 151/2015: in attesa della adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si continua ad applicare il Decreto ministeriale 30 ottobre 2007. Analogamente, per la regolazione dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore l'art. 20, c. 2, d. lgs. n. 151/2015 rinvia all'adozione di un apposito decreto ministeriale in materia che non è ancora stato adottato, pertanto, si continua ad applicare la disciplina prevista nel d.m. 1 marzo 1974.

<sup>79</sup> Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2018, n. 4, ha dato attuazione alla previsione dell'art. 2, c. 1 e 2, d. lgs. n. 150/2015.

<sup>80</sup> Ai sensi dell'art. 4, c. 11, d. lgs. n. 150/2015.

<sup>81</sup> Cfr. Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, DPR 15 marzo 2017, n. 57.

<sup>82</sup> Cfr. art. 25, c. 1, d. lgs. n. 150/2015.

<sup>83</sup> Cfr. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 10 aprile 2018.

<sup>84</sup> Del pari è stato attuato con molto ritardo l'art. 12, c. 1, d. lgs. n. 150/2015 che richiede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione dei criteri per

Nell'ambito dello "Sblocca Italia" si ricorda, invece, la tardiva attuazione dell'art. 8, d.l. n. 133/2014 che richiede un regolamento di delegificazione per il riordino e la semplificazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo<sup>85</sup>, nonché dell'art. 22, c. 1, d.l. n. 133/2014 per l'adozione (entro il 31 dicembre 2014) di un decreto ministeriale di aggiornamento del sistema degli incentivi per interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili<sup>86</sup>.

Nei settori oggetto di indagine c'è stato un unico caso in cui il provvedimento attuativo richiesto all'esecutivo è stato adottato prima della scadenza del termine previsto nella fonte primaria: si tratta del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015<sup>87</sup> concernente il contrasto al fenomeno delle dimissioni "in bianco" nel mercato del lavoro che è, infatti, intervenuto prima dei 90 giorni richiesti, regolando la procedura telematica che consente di dare le dimissioni, effettuare la risoluzione e l'eventuale revoca, con numerazione progressiva e data certa, onde evitare abusi.

#### **6. Reiterare l'operazione "taglia inattuazione" è un'opzione utile?**

Alcune direttrici dell'inattuazione della fonte primaria individuate con l'analisi del d. lgs. n. 10/2016, cd. "taglia inattuazione" caratterizzano anche i due ambiti oggetto di approfondimento: il mancato esercizio della potestà regolamentare in questi settori è prevalentemente imputabile alla complessità della materia da regolare con provvedimento secondario o alle valutazioni di opportunità politica dell'esecutivo.

Dinanzi a questa parziale identità eziologica occorre, pertanto, valutare se possa essere utile reiterare l'operazione "taglia-inattuazione" nei settori della riforma del lavoro e dello "Sblocca Italia" per ovviare alle mancanze riscontrate nell'esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo.

La risposta è negativa in entrambi i casi, anche se per ragioni parzialmente diverse.

l'accreditamento dei soggetti che svolgono attività nelle politiche attive: il decreto ministeriale è stato adottato soltanto l'11 gennaio 2018.

<sup>85</sup> L'art. 8, c. 1, d. l. 133/2014 stabilisce che: «Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi...» e il relativo regolamento è stato adottato con DPR 13 giugno 2017, n. 120.

<sup>86</sup> Il relativo decreto di attuazione è stato adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 febbraio 2016.

<sup>87</sup> Adottato per dare attuazione all'art. 26, c. 3, d.lgs. n. 151/2015.

Per la riforma del lavoro tale operazione non servirebbe, poiché le disposizioni di legge fino ad oggi inattuata mantengono una loro concreta utilità pratica e permanente, quindi, l'esigenza di adottare il relativo provvedimento secondario di attuazione: si pensi alla mancata adozione del dpcm per disciplinare il reclutamento e l'assunzione con contratto di apprendistato nei settori di attività pubblici. Tale inattuazione, riconducibile in parte alla complessità della procedura di adozione del decreto e in parte alla volontà politica dell'esecutivo, ha avuto delle importanti ricadute pratiche: la Regione Lazio, l'Università di Roma «La Sapienza» ed Enac, avevano progettato un master rivolto a giovani laureati per la specializzazione nel settore dell'aviazione civile e per lo svolgimento di un'attività di apprendistato di alta formazione e ricerca presso aziende collegate ad Enac, ma la mancata adozione del dpcm ha impedito ad Enac, ente rientrante nel perimetro delle attività pubbliche, di sottoscrivere i contratti d'apprendistato, sfumando così il relativo progetto di inserimento dei giovani al suo interno.

Occorre, inoltre, considerare che un'operazione "taglia inattuazione mirata", successiva a quella del 2016, è stata realizzata in riferimento a profili chiave della riforma del lavoro rimasti per lungo tempo inattuati: pensiamo al lavoro accessorio e all'abrogazione della relativa disciplina, contenuta negli artt. 48 e 49, d. lgs. n. 81/2015, i quali rinviavano a ben 6 decreti attuativi mai adottati. L'inattuazione delle disposizioni legislative ha spinto a un'operazione di abrogazione con d.l. n. 25/2017 e alla sostituzione del lavoro accessorio con la previsione delle prestazioni occasionali: l'art. 54 *bis*, d.l. n. 50/2017 ha introdotto una disciplina puntuale delle prestazioni occasionali e, memore della precedente inerzia ministeriale, ha evitato qualsiasi rinvio a provvedimenti secondari di attuazione.

Del pari, un analogo intervento abrogativo mirato ha caratterizzato la tenuta del «libro unico del lavoro»: l'art. 15, d. lgs. n. 151/2015 prevedeva che dal 1° gennaio 2019 il libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rinviava ad apposito decreto ministeriale la previsione delle modalità tecniche per assicurare lo scambio e l'interoperabilità dei sistemi informatici. Decorsi tre anni senza che il decreto fosse stato adottato, lo stesso Governo è intervenuto ad abrogare la disposizione legislativa contenente il rinvio mediante il decreto semplificazione n. 135/2019<sup>88</sup>.

Per quanto concerne, invece, l'utilità dell'operazione "taglia inattuazione" rispetto alle disposizioni del decreto "Sblocca Italia" la risposta è sempre negativa, ma per ragioni parzialmente diverse.

<sup>88</sup> Cfr. art. 3, c. 1, d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che ha abrogato l'art. 15, d. lgs. n. 151/2015. Ad oggi, pertanto, il libro unico del lavoro continua ad esistere ma continua ad essere tenuto dai datori di lavoro privati e non dal Ministero.

In tale ambito, infatti, il tasso di attuazione della fonte di previsione è elevato se si considera che dei 39 provvedimenti attuativi richiesti nel testo coordinato del decreto-legge e della legge di conversione, ne mancano 6 all'appello<sup>89</sup>.

Il decreto Sblocca Italia prevedeva in origine ben 29 rinvii a provvedimenti attuativi, mentre ulteriori 18 rinvii sono stati aggiunti in sede di conversione, alcuni dei quali sono stati successivamente abrogati.

Questo dato fa capire che nella fase di conversione il Parlamento ha ampliato notevolmente il potere di attuazione dell'esecutivo. A ciò si aggiunga che tutte le disposizioni di rinvio a provvedimenti secondari del Governo inserite in sede di conversione sono state attuate, salvo due sole eccezioni<sup>90</sup>.

Inoltre, in 5 casi di rinvio inseriti con la conversione, è stata introdotta una "clausola di procedura" e, nonostante l'aggravio procedurale, come abbiamo visto, i decreti ministeriali richiesti sono stati adottati.

Ciò dimostra non soltanto che il tasso di attuazione del decreto "Sblocca Italia" è elevato, ma anche che a spiegare l'inattuazione, nei pochi casi rimasti, non è tanto l'aggravamento procedurale, bensì la volontà politica dell'organo titolare del potere di attuazione.

Nonostante l'elevata complessità delle procedure di adozione dei provvedimenti secondari, infatti, i profili di maggior rilievo della riforma dello "Sblocca Italia" sono stati attuati attraverso l'adozione dei decreti ministeriali richiesti. Si pensi ai finanziamenti concessi agli enti locali richiedenti per lo sblocco di opere indifferibili e incompiute *ex artt.* 3, 4 d.l. n. 133/2014, o alla definizione con dpcm<sup>91</sup> degli interventi per mitigare il rischio idrogeologico, all'individuazione degli immobili pubblici inutilizzati<sup>92</sup>, al dpcm per l'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica<sup>93</sup>, al decreto ministeriale di adozione del piano per la promozione straordinaria del *made in Italy*<sup>94</sup>, al dpcm che individua a livello nazionale la

<sup>89</sup> Cfr. sul punto la nota n. 71.

<sup>90</sup> Le due eccezioni sono l'art. 16 bis, comma 23-quinquies che rinviava a decreto ministeriale la determinazione della somma da versare per i nuovi accessi su strade affidate alla gestione Anas e l'art. 6 c.1 che rinviava a decreto ministeriale la previsione del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra-larga ed è stato attuato, invece, con delibera del CIPE

<sup>91</sup> Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015.

<sup>92</sup> *Ex art.* 26, c. 2., d. l. n. 133/2014 per dare attuazione al quale sono stati adottati i dm 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 21 dicembre 2015.

<sup>93</sup> Cfr. art. 29 c. 1, d. l. n. 133/2014 al quale si è dato attuazione con dpcm 26 agosto 2015.

<sup>94</sup> Cfr. art. 30, c. 1, d. l. n. 133/2014: «il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento

capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti in esercizio a livello nazionale<sup>95</sup>, o al decreto ministeriale che adotta la nota metodologica per la procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo Comune<sup>96</sup> per l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Le poche disposizioni di rinvio contenute nello “Sblocca Italia” e ad oggi ancora inattuato conservano, però, efficacia giuridica: pensiamo alla mancata approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra Enac e gestori di aeroporti di interesse nazionale<sup>97</sup>, o al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a regolare le modalità e l'entità delle risorse destinate all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione<sup>98</sup>, o ancora al dpcm che dovrà individuare le opere di pubblica utilità da finanziare con urgenza per la messa in sicurezza degli immobili dell'INAIL<sup>99</sup>.

Si tratta di previsioni che conservano una loro utilità pratica, per le quali non sarebbe utile ricorrere ad un'operazione abrogativa “taglia inattuazione”: la soluzione per risolvere l'*impasse* è, quindi, l'adozione del provvedimento secondario richiesto, magari facilitando la concertazione fra i Ministeri coinvolti.

Infine, alcuni interventi “mirati taglia inattuazione” sono già stati realizzati anche nell'ambito dello “Sblocca Italia”, mediante l'abrogazione di quelle disposizioni di legge che, in mancanza del provvedimento attuativo, avevano perso qualsiasi utilità giuridica. È significativo a tal riguardo l'esempio dell'art. 38, c. 1 *bis*, d.l. n. 133/2014 che demandava a un decreto ministeriale

rivolte alle imprese agricole e agroalimentari», al quale si è data attuazione con il decreto interministeriale 14 marzo 2015.

<sup>95</sup> Cfr. art. 35, c. 1, d.l. n. 133/2014 a cui è stata data attuazione con dpcm 10 agosto 2016 e art. 35, c. 2, d.l. n. 133/2014 cui è stata data attuazione con dpcm 7 marzo 2016 che individua il fabbisogno di impianti di recupero di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, suddiviso per regioni.

<sup>96</sup> Di cui all'art. 43, c. 5 quater, d. l. n. 133/2014, cui ha fatto seguito l'adozione di diversi decreti ministeriali: dm 11 marzo 2015, 13 maggio 2016, 2 novembre 2016, 16 novembre 2017 e 30 ottobre 2018. Anche in questo caso la procedura di adozione del decreto ministeriale prevista dall'art. 43, c. 5 quater, d. l. n. 133/2014 è piuttosto complessa: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...]; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».

<sup>97</sup> Cfr. art. 1, c. 11, d.l. n. 133/2014.

<sup>98</sup> Cfr. art. 7, c. 6, d. l. n. 133/2014.

<sup>99</sup> Cfr. art. 27, c.1, d. l. n. 133/2014.

l'adozione di un piano per l'individuazione delle aree in cui consentire le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e gas naturale. Tale disposizione è stata modificata a distanza di un solo mese dalla sua entrata in vigore, con la legge n. 190/2014 che ha reso più complessa la procedura di adozione del piano, imponendo la previa intesa in conferenza unificata; infine, decorso un altro anno senza che il relativo provvedimento fosse stato adottato, la disposizione di legge inattuata è stata definitivamente abrogata<sup>100</sup>.

### 7. Considerazioni conclusive

Nel trarre le fila di questa articolata indagine empirica, è possibile constatare che la complessità della procedura di adozione dei provvedimenti attuativi sicuramente favorisce il fenomeno dell'inattuazione della fonte di previsione, ma non sembra esserne la causa determinante: a prevalere sono, piuttosto, le "direttrici" della volontà politica e della complessità della materia da regolare con il provvedimento secondario.

Pertanto, per ovviare al problema dell'inattuazione delle fonti primarie di rinvio, la soluzione auspicabile non consiste nella semplificazione della procedura di adozione dei provvedimenti secondari, quanto, piuttosto, nella ricognizione puntuale delle disposizioni primarie inattuate e nella pubblicazione dei relativi risultati, in un'ottica di *accountability* dell'esecutivo.

In questa prospettiva occorre segnalare che dall'indagine sono emerse discrepanze rispetto ad alcuni dati forniti dal sito dell'Ufficio per il programma di governo inerenti sia al numero di atti secondari richiesti dalla fonte di previsione sia al numero di provvedimenti attuativi effettivamente adottati<sup>101</sup>. Basti pensare alla discrasia riscontrata nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni del d. lgs. n. 81/2015: secondo i dati forniti dall'Ufficio per il programma di governo dei 5 provvedimenti richiesti nel decreto legislativo, 3 sarebbero rimasti inattuati. In realtà, dall'analisi condotta in questa sede emerge una quota di provvedimenti richiesti più elevata, pari a 9, dei quali ben 7 non sono stati adottati<sup>102</sup>: il livello di inattuazione risulta, quindi, più elevato rispetto a quanto emerso dal sito governativo.

I dati forniti da tale ufficio sono, quindi, parziali e spesso non verificabili a causa della mancata indicazione delle specifiche modalità di raccolta.

Le attività dell'ufficio sono state, inoltre, intermittenti e limitate ad ambiti materiali di interesse per l'esecutivo e per l'attuazione del programma di governo.

<sup>100</sup> Con legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha abrogato l'art. 38, c. 1 bis, d.l. n. 133/2014.

<sup>101</sup> Per una completa ricostruzione dei provvedimenti attuativi richiesti all'esecutivo dalla fonte primaria e di quelli effettivamente adottati, vedi *infra*, la tabella sinottica.

<sup>102</sup> Cfr. sul punto la nota n. 58.

Tali considerazioni portano a ritenere indispensabile per il futuro un'attività di monitoraggio continuativa da parte del Servizio studi delle Camere, in cooperazione con la Commissione parlamentare per la semplificazione e l'eventuale ausilio del mondo universitario e della ricerca, per una vigilanza sui flussi della normazione primaria dopo l'entrata in vigore e per la divulgazione dei dati relativi al mancato esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo.

L'indagine svolta da questi organi potrà indubbiamente partire dai dati forniti dall'Ufficio per il programma di governo e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio, ma non potrà certamente limitarsi ad essi.

L'indagine dovrebbe articolarsi in tre fasi fondamentali: *a)* l'analisi della legislazione esistente per individuare tutte le disposizioni contenenti un rinvio a provvedimenti secondari di attuazione, *b)* un'attività di ricognizione dei provvedimenti eventualmente adottati dall'esecutivo e, infine, *c)* la pubblicazione dei dati reperiti, magari confrontandoli con quelli forniti dall'Ufficio del programma di governo.

La soluzione prospettata dovrebbe portare ad affrontare il problema dell'inattuazione della fonte primaria in modo concreto: la pubblicazione *online* dei risultati della verifica periodica condotta dal Servizio studi sullo stato di avanzamento del "secondo tempo" delle fonti primarie ha l'obiettivo ultimo di rafforzare il livello di *accountability* dell'esecutivo di fronte all'opinione pubblica e ai suoi interlocutori istituzionali.

## Tabella sinottica

### Stato di attuazione Jobs Act aggiornato al 1 giugno 2019

D. Lgs. 22/2015 – Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria		
PREVISIONE NORMATIVA	TERMINE	ADEMPIMENTO

<b>Art. 7, c. 3</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione delle condizioni e modalità di attuazione della NASpI	<b>90 giorni</b> <b>dall'entrata in</b> <b>vigore del decreto</b> <b>legislativo</b> (5 giugno 2015)	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 16, c. 6 DISPOSIZIONE ABROGATA DALL'ART. 26, C. 2. D.lgs. n. 147/2017</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei criteri per l'erogazione dell'ASDI	<b>90 giorni</b> <b>dall'entrata in</b> <b>vigore del decreto</b> <b>legislativo</b> (5 giugno 2015)	<b>D.M. 3 settembre 2015</b> "Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)"  <b>D.M. 23 maggio 2016</b> "Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI)"
<b>D. Lgs. 23/2015 – Contratto di lavoro a tutele crescenti</b>		
<b>NON PREVEDE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SECONDARI DI ATTUAZIONE</b>		

<b>D.Lgs. 80/2015 – Conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro</b>		
<b>PREVISIONE NORMATIVA</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
<b>ART. 13, c. 1</b>  decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze per stabilire le condizioni e le modalità dell'erogazione dell'indennità per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di		<b>NON ADOTTATO</b>  <b>Vd. Circolare INPS</b> <b>24 febbraio 2016</b>

affidamento preadottivo di un minore, per le lavoratrici o lavoratori iscritti alla gestione separata		
<b>Art. 25, c. 2</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione di criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la contrattazione di 2° livello, destinate (in via sperimentale per il triennio 2016-2018) alle misure di conciliazione	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 12 settembre 2017</b>
<b>Art. 27</b>  il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dal d.lgs 80/2015 provvede alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10 del d lgs 80/2015.		<b>NON ADOTTATO</b>

<b>D.Lgs. 81/2015 - Testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni</b>		
<b>PREVISIONE NORMATIVA</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
<b>Art. 13, c. 1</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali () per l'individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente <sup>1</sup>	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 15, c. 3</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'individuazione delle	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>

modalità applicative dell'obbligo di comunicazione del datore di lavoro in ordine alla durata della prestazione di lavoro intermittente <sup>2</sup>		
<b>Art. 16, c. 1</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la fissazione dell'importo minimo dell'indennità mensile di disponibilità spettante al lavoratore intermittente	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 16, c. 6</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione della misura della retribuzione convenzionale su cui calcolare la differenza contributiva a carico del lavoratore intermittente <sup>4</sup>	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 21, c. 2</b> Qualora il lavoratore (a tempo determinato) sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 31, c. 2</b> È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 17 ottobre 2017</b>

ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, <u>come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</u>		
<p><b>Art. 34, c. 1</b></p> <p>In caso di assunzione a tempo indeterminato [con contratto di somministrazione] il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, <u>nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</u></p>	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<p><b>Art. 46, c.1</b> (al medesimo decreto rinviano anche Artt. 43, c.3, art 43 c. 6 e art. 45, c. 2, art 45 c.5)</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano <u>sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato</u>, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'offerta formativa</p>	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 12 ottobre 2015</b>
<p><b>Art. 47, c. 6</b></p> <p>La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45 (cioè apprendistato di alta formazione e professionalizzante), sono definite <u>con decreto</u> del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la</p>	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997		
<b>Art. 48, c. 6 ARTICOLO ABROGATO</b>  È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto	6 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 80/2015	NON ADOTTATO
<b>Art. 49, c. 1 ARTICOLO ABROGATO</b>  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali doveva fissare il valore nominale delle prestazioni di lavoro accessorio;	non indicato	NON ADOTTATO
<b>Art. 49, c. 3 ARTICOLO ABROGATO</b>  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali <i>possono</i> essere individuate modalità applicative nonché ulteriori modalità di comunicazione da parte di professionisti o imprenditori che ricorrono al lavoro accessorio alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro dei dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, modalità di comunicazione che possono variare in funzione dello sviluppo delle tecnologie	Non indicato	NON ADOTTATO
<b>Art. 49, c. 5 ARTICOLO ABROGATO</b>  La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS	Non indicato	NON ADOTTATO
<b>Art. 49, c. 6 ARTICOLO ABROGATO</b>  In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo	Non indicato	NON ADOTTATO

<p>stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari</p>		
<p><b>Art. 49, c. 7 ARTICOLO ABROGATO</b></p> <p>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi previdenziali e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>

<p><b>D. Lgs. 148/2015 – Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro</b></p>		
<p><b>PREVISIONE NORMATIVA</b></p>	<p><b>TERMINE</b></p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b></p>
<p><b>Art. 16, c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione di CIGO</p>	<p><b>60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</b></p>	<p><b>D.M 15 aprile 2016, n. 95442</b></p> <p>“Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della</p>

		CIGO”  <b>D.M. 3 Febbraio 2016 n. 94343</b>
<b>Art. 21, c. 4</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione dei criteri per l'applicazione di quanto disposto per la concessione di un ulteriore intervento di CIGS in presenza di determinate condizioni	<b>60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</b>	<b>D.M. 25 marzo 2016 n. 95075</b>
<b>Art. 24, c. 6</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione dell'incremento della contribuzione addizionale per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario	<b>60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</b>	<b>D.M. 10 marzo 2016, n. 94956</b> “Incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS.”

<p><b>Art. 25 bis c. 10</b></p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell'editoria per le causali di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi oppure di crisi aziendale</p>	<p>60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</p>	<p>D.M. 23 novembre 2017</p>
<p><b>Art. 26, c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali</p>	<p>90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui all'art. 26, c. 1</p>	<p>D.M. 18 aprile 2016, n. 95439 "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali"</p> <p>DI 18 aprile 2016, n. 95440 "Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani"</p> <p>DI 23 maggio 2016, n. 95933 "Modifica del decreto 8 giugno 2015, recante: «Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai</p>

		<p>sensi dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401)”</p> <p><b>DI 9 gennaio 2015, n. 86985</b> “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del</p>
--	--	---

		<p>personale delle aziende di trasporto pubblico”</p> <p><b>DI 23 settembre 2016, n. 97220</b> “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito”</p>
<p><b>Art. 27, c. 6</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione di criteri e requisiti per l'attuazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 25 marzo 2016, n. 95074</b> “Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione”</p> <p><b>D.M. 29 aprile 2016, n. 95581</b> “Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'artigianato”</p>
<p><b>Art. 28, c. 4</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'adeguamento, dal 1°</p>	<p><b>30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2015)</b></p>	<p><b>D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343</b> “Fondo di integrazione salariale”</p> <p><b>D.M. 7 aprile 2016, n. 95269</b></p>

--	--	--

gennaio 2016, della disciplina del fondo di solidarietà residuale a quanto disposto dal decreto legislativo 148/2015		
<b>Art. 35, c. 4 e 5</b> Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze per la modifica dell'aliquota contributiva dei fondi di solidarietà per garantire il pareggio di bilancio	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 36, c. 3</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina del comitato amministratore del fondo solidarietà residuale e bilaterali	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 30 novembre 2015</b>
<b>Art. 40, c. 1 e 2</b> Decreto adottato d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 1 giugno 2016, n. 96077</b> "Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" <b>D.M. 20 dicembre 2016, n. 98187</b> "Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"

<b>Art. 40, c. 9</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 7 aprile 2016, n. 95269</b> "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale"
--	---------------------	---

e delle finanze) per adeguare la disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale al D.Lgs. 148/2015		
<b>Art. 42, c. 3</b> (cui rinvia anche artt. 42, c. 4 bis, c. 5)  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati entro il 31 luglio 2015 (di rilevante interesse strategico ed occupazionale) per la definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni relative ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e ai contratti di solidarietà a seguito di accordi già stipulati entro il 31 luglio 2015 (di rilevante interesse strategico ed occupazionale)	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 29 dicembre 2016, n. 98189</b>  “Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonchè criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”
<b>Art. 43, c. 3, c. 4</b>  Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la rideterminazione delle risorse del Fondo per la NASpI	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 43, c. 5</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione delle modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI	<b>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 dicembre 2015)</b>	<b>D.M. 23 maggio 2016</b>

<p><b>Art. 44, c. 7</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la disciplina della concessione di misure di sostegno al reddito entro determinati limiti a carico del Fondo sociale occupazione</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.I. 12 novembre 2015, n. 22763</b></p> <p>“Indennità per i lavoratori del settore dei call center” <i>Publicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2015</i></p>
<p><b>Art. 44, c. 11-bis</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'assegnazione alle Regioni delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.I. 12 dicembre 2016 n. 1</b></p>
<p><b>Art. 45, c. 2</b></p> <p>DPCM per la determinazione delle modalità di accesso ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti</p>	<p><b>30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2015)</b></p>	<p><b>DPCM 11 novembre 2016</b></p>

D. Lgs. 149/2015 – Attività ispettiva in materia di lavoro		
PREVISIONE NORMATIVA	TERMINE	ADEMPIMENTO
<p><b>Art. 2, c. 1</b></p> <p>DPR, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il</p>	<p><b>45 giorni dall'entrata in vigore del decreto</b></p>	<p><b>D.P.R. 26 maggio 2016 n. 109</b></p> <p>“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del</p>

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per adozione statuto dell'Ispettorato	<b>legislativo</b> (8 novembre 2015)	lavoro”
<b>Art. 3, c. 2</b>  DPR per la nomina del direttore dell'Ispettorato	<b>Non indicato</b>	<b>D.P.R. 30 novembre 2015</b>  “Nomina, con decorrenza 1° dicembre 2015, per un triennio, a Direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, del dott. Paolo PENNESI”
<b>Art. 3, c. 3</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina del CDA dell'Ispettorato	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 14 giugno 2016</b>
<b>Art. 3, c. 3</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina del collegio dei revisori dell'Ispettorato	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 29 luglio 2016</b>
<b>Art. 3, c. 4</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione del compenso del collegio dei revisori dell'Ispettorato	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 28 ottobre 2016</b>

<p><b>Art. 5, c. 1</b></p> <p>Uno o più DPCM (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa) per la disciplina dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale</p>	<p>45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (8 novembre 2015)</p>	<p><b>D.P.C.M. 23 febbraio 2016</b> Disciplina dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato</p> <p><b>D.P.C.M. 25 marzo 2016</b> Disciplina della gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'Ispettorato</p>
<p><b>Art. 8, c. 3</b></p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 10 c. 1 e c. 2</b></p> <p>in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL [...] I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 10 marzo 2017</b></p>
<p><b>Art. 12 c. 1</b></p> <p>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 17 agosto 2016</b></p>

<b>D.Lgs. 150/2015 – Servizi per il lavoro e politiche attive</b>		
<b>PREVISIONE NORMATIVA</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
<p><b>Art. 2, c. 1 e c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, e specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 11 gennaio 2018, n. 4</b></p> <p>Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive</p>
<p><b>Art. 4, c. 9</b></p> <p>Più DPCM (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento</p>	<p><b>45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (8 novembre 2015)</b></p>	<p><b>D.P.C.M. 13 aprile 2016 e DI 16 dicembre 2016</b></p> <p>Individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MLPS e dell'ISFOL da trasferire all'ANPAL</p> <p><b>DI 28 giugno 2017</b></p> <p>Disciplina del trasferimento ad Anpal del personale dirigenziale</p>
<p><b>Art. 4, c. 10 e 11</b></p> <p>Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL e modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p>	<p><b>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 dicembre 2015)</b></p>	<p><b>D.P.R 15 marzo 2017 n. 57</b></p> <p>recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seguito all'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Ispettorato) e dell'Agenzia Nazionale per le</p>

		Politiche Attive del Lavoro
--	--	-----------------------------

<p><b>Art. 4, c. 12</b></p> <p>DPR (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) per la nomina del Presidente dell'ANPAL</p>	<p><b>60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</p>	<p><b>D.P.R. 12 gennaio 2016</b></p> <p>“Nomina, per un triennio a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto, a Presidente dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL del prof. Maurizio Ferruccio DEL CONTE.”</p>
<p><b>Art. 4, c. 18</b></p> <p>DPR (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'adozione dello statuto dell'ANPAL</p>	<p><b>45 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (8 novembre 2015)</p>	<p><b>D.P.R. 26 maggio 2016 n. 108</b></p> <p>“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”</p>
<p><b>Art. 5, c. 4</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'assegnazione all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016</p>	<p><b>31 gennaio di ogni anno</b></p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 5, c. 4-bis</b></p> <p>Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) per l'individuazione delle risorse da disimpegnare a seguito della verifica effettuata dall'ANPAL dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9,</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>

c. 5, del D.L. 148/1993)		
--------------------------	--	--

<b>Art. 6, c. 2</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la determinazione del trattamento economico del Presidente dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 4 novembre 2016</b>
<b>Art. 6, c. 3 (primo periodo)</b> Decreto di nomina del CdA dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 22 giugno 2016</b>
<b>Art. 6, c. 3 (ultimo periodo)</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione del trattamento economico dei consiglieri di amministrazione dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 25 agosto 2016</b>
<b>Art. 6, c. 4</b> DPCM per la nomina del Consiglio di Vigilanza dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>DPCM 13 gennaio 2017</b>
<b>Art. 6, c. 5 (primo e secondo periodo)</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 14 giugno 2016</b>
<b>Art. 6, c. 5 (ultimo periodo)</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione del compenso dei componenti del collegio dei revisori.	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 25 agosto 2016</b>
<b>Art. 8, c. 1</b> DPR (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su	<b>Non indicato</b>	<b>D.P.R. 18 maggio 2016</b> "Nomina a direttore generale dell'Agenzia

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) per la nomina del direttore generale dell'ANPAL.		Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL)
--	--	---

<b>Art. 10, c. 1</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il rinnovo degli organi dell'ISFOL	<b>45 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (8 novembre 2015)	<b>D.M. 7 dicembre 2016</b> Nomina Consiglio di amministrazione
<b>Art. 12, c. 1</b> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione dei criteri per la definizione da parte di regioni e province autonome dei regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 11 gennaio 2018</b> Determinazione dei criteri per la definizione di accreditamento dei servizi per il lavoro
<b>Art. 25, c. 1</b> Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 10 aprile 2018</b> Definizione dell'offerta di lavoro congrua
<b>Art. 32 c. 7</b> Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>

<p><b>Art. 32, c. 8</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione, su proposta dell'INAIL, dell'ammontare del premio speciale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché delle modalità di applicazione per rispettare il limite di spesa previsto</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 12 febbraio 2016</b></p> <p>Determinazione del premio speciale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro</p>
--	----------------------------	---

<p><b>D.Lgs. 151/2015 – Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità</b></p>		
PREVISIONE NORMATIVA	TERMINE	ADEMPIMENTO
<p><b>Art. 1, c. 1</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità</p>	<p><b>180 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (22 marzo 2016)</p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 5, c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione delle modalità di versamento del contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato</p>	<p><b>60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 novembre 2015)</p>	<p><b>D.M. 10 marzo 2016</b></p> <p>“Modalità di versamento del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3 bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68” <i>Publicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 maggio 2016 (si vedano anche le note 3879 del 1° luglio 2016, 5113 del 26 luglio 2016 e 4372 del 28 luglio 2016)</i></p>
<p><b>Art. 8, c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)</p>	<p><b>180 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto legislativo (22 marzo</p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>

Individuazione dei dati da trasmettere alla "Banca dati del collocamento mirato" al fine di semplificare gli adempimenti e la valutazione degli interventi in favore delle persone con disabilità da lavoro	2016)	
<b>Art. 10, c. 1 ter, lett. f)</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per la corresponsione dell'incentivo per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa	<b>Non indicato</b>	<b>D.M. 24 febbraio 2016</b>  Definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per la corresponsione dell'incentivo
<b>Art. 15, c. 2 ABROGATO</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Definizione delle modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel Libro unico del lavoro	<b>180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (22 marzo 2016)</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 16, c. 2</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'individuazione delle comunicazioni telematiche (in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale)	<b>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 dicembre 2015)</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 17, c. 2</b>  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'individuazione delle informazioni relative agli	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>

incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro e nonché dei soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni.		
<p><b>Art. 19, c. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) per l'aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste</p>	<p><b>90 giorni</b>  <b>dall'entrata</b>  <b>in vigore del</b>  <b>decreto</b>  <b>legislativo</b>  (23 dicembre 2015)</p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 20, c. 1 lett. c), n. 3</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione di alcuni dei componenti (sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; nonché per la nomina di sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale) della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p><b>60 giorni</b>  <b>dall'entrata</b>  <b>in vigore del</b>  <b>decreto</b>  <b>legislativo</b>  (23 novembre 2015)</p>	<p><b>D.M. 13 gennaio 2016</b></p> <p>“Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'articolo 20 del d.lgs. n. 151/2015”</p>

<p><b>Art. 20, c. 1, lettera f</b></p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di infortuni sul lavoro tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 23 maggio 2018</b></p>
--	----------------------------	-----------------------------------

<p><b>Art. 20, c. 1, lett. m), n. 2</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la disciplina dei gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, dei requisiti per l'ammissione agli esami, delle modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 25, c. 1</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute) per le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 11 gennaio 2016</b>          “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”</p>
<p><b>Art. 26, c. 3</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione dei dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, dei dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, delle modalità di trasmissione nonché degli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione</p>	<p><b>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (23 dicembre 2015)</b></p>	<p><b>D.M. 15 dicembre 2015</b>          Adottato prima del termine          “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”</p>

<p><b>Art. 30, c. 1, lett. d)</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione della composizione della commissione di valutazione dei progetti di azione positiva, dei criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti</p>	<p>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2015</p>	<p>NON ADOTTATO</p>
<p><b>Art. 31 c. 1</b></p> <p>Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa</p>	<p>Non indicato</p>	<p>ADOTTATI</p>

<p><b>Art. 35, c. 1, n. 3</b></p> <p>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la Fissazione dei criteri e delle modalità per determinare: la misura dell'indennità annua attribuita alla consigliera e al consigliere nazionale di parità, il numero massimo di permessi non retribuiti ove siano lavoratori dipendenti, la misura dell'indennità complessiva annua in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato<sup>23</sup></p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 22 dicembre 2015</b></p> <p>criteri e delle modalità per determinare: la misura dell'indennità annua attribuita alla consigliera e al consigliere nazionale di parità</p>
<p><b>Art. 37, c. 1</b></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle città metropolitane e degli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo svolgimento dell'attività di</p>	<p>90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo</p>	<p>NON ADOTTATO</p>

supporto già espletata dalle province	(23 dicembre 2015)	
---------------------------------------	--------------------	--

**Stato di attuazione del decreto legge cd. "Sblocca Italia", n. 133/2014, aggiornato al 1 giugno 2019**

<b>D.L. 133/2014 – cd. Sblocca Italia – convertito in legge 164/2014</b>		
<b>PREVISIONE NORMATIVA</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
<p><b>Art. 1, c. 10</b></p> <p>Il contratto di programma 2012-2016- parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (in vigore dal 12 novembre 2014). Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato</p>	<p>60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (12 gennaio 2015)</p>	<p>D.M. 30 novembre 2015</p> <p>D.M. 18 maggio 2015</p>
<p><b>Art. 1 c. 11</b></p>	<p>60 giorni dall'entrata in vigore della legge di</p>	<p>NON ADOTTATO</p>

<p>Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale</p>	<p><b>conversione</b> (12 gennaio 2015)</p>	
<p><b>Art. 3, c. 2</b></p> <p>Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono finanziate una serie di opere strutturali</p>	<p><b>30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge e 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione</b></p>	<p><b>D.M. 6 marzo 2015</b>  <b>D.M. 14 novembre 2014</b></p>
<p><b>Art. 3, c. 3</b></p> <p>Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>D.M. 6 marzo 2015</b></p>
<p><b>Art. 3, c. 12</b></p> <p>Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>

del Ministero della giustizia		
<b>Art. 4, c. 4</b> decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere	Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria effettuata a cura degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri per valutare le opere incompiute segnalate dagli enti locali	<b>DPCM 28 ottobre 2014</b>
<b>Art. 4, c. 6</b> decreti del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione per ciascun ente, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015	entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015	<b>D.M. 13 ottobre 2014</b>  <b>D.M. 13 marzo 2015</b>
<b>Art. 4, c. 8 bis</b> decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti contratti dalle banche e per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività della garanzia.	entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione	<b>D.M. 28 gennaio 2015</b>
<b>Art. 6, c. 1, «7 septies»</b> Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate per definire condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative degli interventi infrastrutturali per realizzare reti a banda ultra larga e le relative	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione	<b>Delibera CIPE 6 agosto 2015</b>

agevolazioni		
<b>Art 6 bis ABROGATO</b>  Decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata per la definizione delle regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, modalità di raccolta e inserimento	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore decreto legge	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 7, c. 2</b>  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che individua gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico	<b>Non indicato</b>	<b>DPCM 15 settembre 2015</b>
<b>Art. 7, c. 6</b>  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione	<b>Non indicato</b>	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 7, c. 7</b>	<b>non indicato</b>	<b>Adottati</b>

<p>Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia possono essere nominati commissari straordinari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,</p>		
<p><b>Art. 7, c. 9 octies</b></p> <p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo a seguito del sisma della Basilicata e della Calabria dell'ottobre 2012</p>	<p><b>Non indicato</b></p>	<p><b>DPCM 30 aprile 2015</b></p>
<p><b>Art. 8, c. 1</b></p> <p>Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia</p>	<p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione</p>	<p><b>DPR 13 giugno 2017 n. 120</b></p>

<p><b>Art. 9, c. 2 septies</b></p> <p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le regioni</p>	Non indicato	<b>DPCM 15 dicembre 2014</b>
<p><b>Art. 15 c. 7</b></p> <p>decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, per definire le caratteristiche e la quota massima di copertura della garanzia, modalità di escussione.</p>	Entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge	<b>DPCM 4 maggio 2015</b>
<p><b>Art. 16 bis, c. 1, 23 quinquies</b></p> <p>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la determinazione delle modalità e criteri per il pagamento dovuto ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi accessi su strade affidate alla gestione Anas, da corrispondere alla società ANAS Spa</p>	Non indicato	<b>NON ADOTTATO</b>
<p><b>Art 16 ter</b></p> <p>decreto del Ministro dell'interno che prevede le modalità e i termini per gli adempimenti da applicare alle metropolitane previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151</p>	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione	<b>D.M. 21 ottobre 2015</b>

<p><b>Art 21 c. 6</b></p> <p>Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce le modalità attuative dell'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione</p>	Non indicato	<b>DI 8 settembre 2015</b>
<p><b>Art. 22 c. 1</b></p> <p>Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p>	Entro il 31 dicembre 2014	<b>DI 16 febbraio 2016</b>
<p><b>Art. 25 c. 4</b></p> <p>Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</p>	Entro 31 dicembre 2014	<b>Circolare direzione generale Archeologia n.1/2016</b>
<p><b>Art. 26, c. 2</b></p>	entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di	<b>D.M. 24 dicembre 2014</b>

<p>Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili pubblici da valorizzare</p>	conversione	<p><b>D.M. 30 luglio 2015</b></p> <p><b>D.M. 21 dicembre 2015</b></p>
<p><b>Art. 26, c. 8</b></p> <p>A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della</p> <p>difesa</p>	Non indicato	<p><b>D.M. 7 agosto 2015</b></p>
<p><b>Art. 27, c. 1</b></p> <p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale</p>	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (12 febbraio 2015)	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>

pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL		
<b>Art. 29, c. 1</b>  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri per l'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione	<b>DPCM 26 agosto 2015</b>
<b>Art. 30, c. 1</b>  Decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento rivolte alle imprese agricole e agroalimentari	entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto	<b>D.M. 14 marzo 2015</b>
<b>Art. 30, c. 4</b>  Decreto del Ministero dello sviluppo economico che prevede i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in formato voucher	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione	<b>D.M. 15 maggio 2015</b>
<b>Art. 31, c. 1</b>	Non indicato	<b>DPCM 22 gennaio</b>

<p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata, che definisce le condizioni di esercizio dei condhotel</p>		<p><b>2018 n. 13</b></p>
<p><b>Art. 31 bis, c. 1</b></p> <p>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per la verifica degli impianti a fune</p>	<p>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 novembre 2014)</p>	<p><b>D.M. 1 dicembre 2015</b></p>
<p><b>Art. 32, c. 1</b></p> <p>Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 3 OTTOBRE 2014</b></p>
<p><b>Art. 33, c. 5</b></p> <p>Decreto di nomina del commissario straordinario di governo per la <b>Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree</b></p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>DPCM 3 settembre 2015</b></p>

<p>di rilevante interesse nazionale - comprendorio Bagnoli-Coroglio</p>		
<p><b>Art. 33, c. 6</b></p> <p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Soggetto Attuatore del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>DPCM 15 settembre 2015</b></p>
<p><b>Art. 33, c. 10</b></p> <p>Il programma di rigenerazione urbana, è adottato dal Commissario straordinario del Governo ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>Adottato programma per il risanamento di Bagnoli-Coroglio (2017)</b></p>
<p><b>Art. 35, c. 1</b></p> <p>il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di</p>	<p>entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione</p>	<p><b>DPCM 10 agosto 2016</b></p>

rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo		
<b>Art. 35, c. 2</b>  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni	entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione	<b>DPCM 7 marzo 2016</b>
<b>Art. 38, c. 1 bis ABROGATO</b>  Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali	Non indicato	<b>NON ADOTTATO</b>
<b>Art. 38, c. 7</b>  decreto del Ministero dello sviluppo economico, che stabilisce le modalità di conferimento del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le modalità di esercizio delle relative attività	entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto	<b>D.M. 7 dicembre 2016</b>  <b>D.M. 25 marzo 2015</b>
<b>Art. 38, c. 11 quinquies</b>  decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le condizioni e modalità per il	Non indicato	<b>D.M. 4 agosto 2016</b>

<p>riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti</p>		
<p><b>Art. 41, c. 1</b></p> <p>Eventuale integrazione del piano di riprogrammazione volto alla riduzione dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale per la Calabria, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto</p>	<p><b>NON ADOTTATO</b></p>
<p><b>Art. 42, c. 14 ter</b></p> <p>il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 30 marzo 2016</b></p>
<p><b>Art. 43, c. 5 quater</b></p> <p>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per</p>	<p>Non indicato</p>	<p><b>D.M. 11 marzo 2015,</b>  <b>D.M. 13 maggio 2016</b>  <b>D.M. 2 novembre 2016</b>  <b>D.M. 16 novembre 2017</b></p>

singolo comune delle regioni a statuto ordinario		<b>D.M. 30 ottobre 2018</b>
<b>Art. 44, c. 1</b>  eventuali decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per apportare le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui	Non indicato	<b>NON ADOTTATI</b>